



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 20/13

di iniziativa della Giunta regionale recante:

"Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 - Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale";

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8/1/2026
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	12/01/2026
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 14/01/2026

Normativa regionale

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 pag. 3
Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

Testo a confronto

Testo a confronto pag. 28
Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale coordinato con le modifiche previste dalla proposta di legge n. 20/13[^].

Normativa comparata

Legge regionale 03/04/2006, n. 8 - Puglia pag. 62
Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.

Legge regionale 17/06/2013, n. 13 - Marche pag. 64
Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto.

Legge regionale 20/12/2019, n. 45 - Abruzzo pag. 83
Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

Legge regionale 23/05/2008, n. 6 - Sardegna pag. 99
Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica.

Legge regionale 24/08/2018, n. 29 - Abruzzo pag. 124
Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica.

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39

Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.

(BURC n. 177 del 10 agosto 2023)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 25 ottobre 2023, n. 47; 27 dicembre 2023, n. 60; 18 marzo 2024, n. 14)

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Calabria, in osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, riconosce, promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il risparmio idrico, nonché la tutela quantitativa e qualitativa delle acque irrigue e la valorizzazione del patrimonio idrico e delle risorse naturali.
2. La presente legge disciplina le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica, l'irrigazione, la difesa e la valorizzazione del territorio rurale calabrese, che si realizza tenendo conto dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea, delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale e in conformità alle previsioni degli atti di pianificazione regionale, in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica e manutenzione del territorio con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano la normativa nazionale di riferimento e le norme del [Codice civile](#).

Art. 2

(Attività di bonifica)

1. Costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare il deflusso delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali, la stabilità dei terreni declivi finalizzati alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli nel rispetto dei piani di utilizzazione idropotabile e industriale, nonché l'adeguamento, il completamento e la manutenzione delle opere di bonifica e di irrigazione già realizzate.

Art. 3

(Opere di bonifica)

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:
 - a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;

- b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
 - c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;
 - d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;
 - e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);
 - f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria;
 - g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;
 - h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.
2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.
3. *Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.*¹

Art. 4 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
- a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'articolo 54 del [decreto legislativo n. 152/2006](#), rappresentato dai canali di colo consortili e dai tratti di corsi d'acqua naturali interessati da opere di sistemazione idraulica o di consolidamento dei versanti, che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;
 - b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili agricoli ed extragricoli, ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica, dalle attività del Consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:
 - 1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere;
 - 2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere e finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale. Lo stesso è costituito:
 - 2.1) dal beneficio di scolo delle acque piovane provenienti dagli immobili;

¹ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 1, lettera a), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47; precedentemente il testo così recitava:** " 3. Sono, altresì, affidate in concessione al Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge le dighe a prevalente scopo irriguo."

- 2.2) dal beneficio di difesa idraulica dalle acque esterne agli immobili medesimi;
- 3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio che traggono gli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
- c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio di bonifica, le proprietà immobiliari che ricevono effettivi benefici dall'attività di bonifica svolta dal Consorzio;
- d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato le opere realizzate. Essa si distingue in:
- 1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e alla prevenzione del loro eventuale degrado;
 - 2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al numero 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione;
- e) pronto intervento: i primi interventi urgenti per il contrasto e la prevenzione di eventuali eventi calamitosi, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate, la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione.

CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSORZIO DI BONIFICA

Art. 5

(Consorzio di bonifica della Calabria)

1. È istituito il Consorzio di bonifica della Calabria, di seguito nominato Consorzio, quale ente pubblico economico a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del [Codice civile](#), la cui azione è informata a principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, con sede in Catanzaro.
2. Il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.

Art. 6

(Comprensori di bonifica)

1. Il Consorzio è organizzato in comprensori corrispondenti, in sede di prima applicazione, ai territori di competenza degli undici consorzi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I comprensori di bonifica costituiscono il presidio amministrativo e operativo della sede centrale del Consorzio al fine di migliorare e integrare il livello dei servizi.
3. Le eventuali modifiche dei comprensori che si rendono necessarie sono disposte con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previo parere della competente commissione consiliare da rendere entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

4. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino ufficiale telematico della Regione (BURC) e ha valore di notifica della proposta agli enti locali territorialmente interessati, nonché ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro trenta giorni da tale ultimo termine, assume le proprie determinazioni sulle osservazioni pervenute e trasmette la deliberazione al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 7

(Funzioni del Consorzio)

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10;
 - b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;
 - c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;
 - d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del [decreto legislativo n. 152/2006](#);
 - e) progettazione e realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;
 - f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;
 - g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#) (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della [legge 22 marzo 1900, n. 195](#) e della [legge 7 luglio 1902, n. 333](#) sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;
 - h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;
 - i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;
 - j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del [decreto legislativo n. 152/2006](#);

- k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;
 - l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti.
2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.
 3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del [Codice civile](#), regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'articolo 15 del [decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'articolo 2, comma 134, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Legge finanziaria 2008).
 4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.

Art. 8

(Contratti di fiume, di foce e di costa)

1. Il Consorzio e i Comuni, d'intesa con la Regione, possono promuovere, ai sensi dell'articolo 40-bis della [legge regionale 16 aprile 2002, n. 19](#) (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria), i contratti di fiume, di foce e di costa mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati.
2. I contratti di fiume, di foce e di costa concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione a livello di bacino distrettuale quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziale che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche, la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia del rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree.

Art. 9

(Partecipazione al Consorzio)

1. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari, agricole ed extra agricole, nel perimetro di contribuenza individuato dal Consorzio.
2. I consorziati:
 - a) sono tenuti al pagamento del contributo consortile di cui all'articolo 10;
 - b) eleggono gli organi consortili, in conformità alle disposizioni della presente legge e dello statuto del Consorzio;
 - c) provvedono alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale), nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
 - d) provvedono alla realizzazione e manutenzione della rete irrigua che dal contatore ovvero dal punto di distribuzione si dirama all'interno delle rispettive proprietà; e) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del Consorzio.

3. Le attribuzioni di cui al comma 2, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
4. Il proprietario comunica al Consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 10

(Piano di classifica e contributi consortili)

1. La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dall'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*,² sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri:
 - a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
 - b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
 - c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
 - d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.
3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.
4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata mediante deposito presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul BURC e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio.
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.
6. Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*,³ unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.
7. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.

² **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorroni, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

³ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorroni, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.
9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.
10. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del [decreto legislativo n. 152/2006](#), sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.
11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.
12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del [decreto legislativo n. 152/2006](#), alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.
13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.
14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. La Regione Calabria e l'Agencia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

Art. 11

(Catasto consortile)

1. Presso il Consorzio è istituito il catasto unico consortile nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle Agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza.
2. Nel catasto di cui al comma 1 confluiscono i dati in possesso dei catasti dei consorzi di bonifica soppressi con la presente legge.
3. Nel catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà ovvero l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e/o di rapporti d'affitto e/o di locazione.
4. Il catasto è aggiornato annualmente, entro il 31 ottobre, ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza attraverso la consultazione dei dati dell'Agencia delle entrate o di altre banche dati, ovvero attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai singoli consorziati.

Art. 12*(Elettorato attivo e passivo)*

1. Ogni consorziato ha diritto all'elettorato attivo, purché in godimento dei diritti civili e all'elettorato passivo purché sia anche in regola con il pagamento del contributo consortile.
2. In caso di comproprietà degli immobili, l'elettorato attivo e passivo è attribuito al cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, al comproprietario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote oppure, in mancanza, al cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, al primo intestatario della proprietà.
3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, il diritto di elettorato attivo e passivo è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.
4. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni elettorali di cui all'articolo 15, comma 6, esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
5. Il diritto di voto non è delegabile.

Art. 13*(Organi)*

1. Gli organi del Consorzio sono:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) l'Ufficio di presidenza;
 - c) il Revisore dei conti.
2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.

Art. 14*(Consiglio dei delegati)*

1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:
 - a) ventisette eletti dai consorziati;
 - b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5;
 - c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura;
 - d) sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani;
 - e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.
2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.
3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.
5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Art. 15

(Svolgimento delle elezioni del Consiglio dei delegati)

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto.
2. Il Presidente del Consorzio, nel rispetto delle procedure contenute nello statuto, indice le elezioni sei mesi prima della scadenza degli organi.
3. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il Presidente del Consorzio, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.
4. Oltre a quanto previsto al comma 3, il Presidente del Consorzio, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso su almeno un quotidiano a rilevanza regionale, specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.
5. Ai fini dell'elezione, si individuano tre collegi elettorali (Nord, Centro, Sud), corrispondenti rispettivamente alle seguenti aree:
 - a) Provincia di Cosenza;
 - b) Province di Catanzaro e Crotone;
 - c) Città metropolitana di Reggio Calabria e Provincia di Vibo Valentia.
6. Per ogni collegio di cui al comma 5 i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. I rappresentanti eletti nel Consiglio dei delegati sono pari a quattro per ciascuna sezione elettorale del collegio Nord, due per ciascuna sezione elettorale del collegio Centro e tre per ciascuna sezione elettorale del collegio Sud.
7. L'elezione dei membri del Consiglio dei delegati si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.
8. Ciascuna delle liste dei candidati per ogni sezione deve prevedere:
 - a) per il collegio Nord un numero di candidati non inferiore a sei e non superiore a dodici, considerando la rappresentanza di genere;
 - b) per il collegio Centro un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei, considerando la rappresentanza di genere;
 - c) per il collegio Sud un numero di candidati non inferiore a cinque e non superiore a nove, considerando la rappresentanza di genere.
9. Le liste per ciascuna sezione elettorale sono presentate dal trentacinquesimo al trentaduesimo giorno antecedenti la data di svolgimento delle elezioni da un numero di

consorziati che rappresenti almeno *l'uno*⁴ per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferisce la lista, esclusi i candidati, e comunque ove detto numero sia inferiore da non meno di cinquanta consorziati.

10. Per ogni sezione elettorale di ciascun collegio l'assegnazione dei seggi segue il criterio proporzionale ad esclusione di un seggio, che è assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra quelle escluse dalla ripartizione proporzionale o, qualora tutte le liste abbiano ottenuto l'assegnazione di seggi con il criterio proporzionale, alla lista con i resti maggiori.
11. Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la data di scadenza prevista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto al voto della propria sezione di appartenenza.
12. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni il Presidente del Consorzio rende noti sull'albo consortile e sul sito internet i risultati delle elezioni e trasmette gli atti relativi alle operazioni elettorali in copia autenticata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.
13. Avverso i risultati delle elezioni elettorali è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*⁵ entro trenta giorni dalla pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.
14. Le ulteriori modalità per l'elezione degli organi consortili sono stabilite nello statuto del Consorzio.

Art. 16

(Cause di ineleggibilità)

1. Non possono essere eletti quali membri del Consiglio dei delegati:
 - a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
 - b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
 - c) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
 - d) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
 - e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del Consorzio;
 - f) i dipendenti del Consorzio;
 - g) coloro che hanno assunto incarico della gestione finanziaria di un consorzio e non hanno reso il conto della loro gestione;
 - h) coloro i quali hanno un contenzioso con il Consorzio e coloro i quali non risultano in regola con il contributo consortile;
 - i) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del Consorzio;
 - j) coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio dei delegati per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio dei delegati gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli e i coniugi.

⁴ **L'art. 8, comma 1, lettera a), l.r. 18 marzo 2024, n. 14, sostituisce le parole "il 2" con le seguenti: "l'uno".**

⁵ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre tre giorni antecedenti a quello fissato per la presentazione delle candidature.
4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.
5. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 17

(Cause di incompatibilità)

1. La carica di membro del Consiglio dei delegati è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:
 - a) Parlamentare nazionale o europeo, Presidente, Consigliere o Assessore regionale, Presidente o Consigliere provinciale, Sindaco metropolitano o Consigliere della Città metropolitana, Sindaco o Assessore comunale, Presidente, componente della Giunta o Consigliere comunale;
 - b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture consortili;
 - c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);
 - d) avere un debito certo, liquido ed esigibile verso il Consorzio;
 - e) trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità.
2. Le cause di incompatibilità, sia esistenti al momento dell'elezione sia sopravvenute ad essa, ove non rimosse entro il termine di dieci giorni dalla contestazione, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto del Consiglio dei delegati e dalla carica di Presidente, Vicepresidente o componente dell'Ufficio di presidenza.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per commissari straordinari e per le gestioni liquidatorie di cui agli articoli 34, 35 e 36.

Art. 18

(Decadenza)

1. La decadenza dei componenti è pronunciata dal Consiglio dei delegati nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:
 - a) sopravviene una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 16 e 17;
 - b) i componenti del Consiglio dei delegati, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio;
 - c) i componenti del Consiglio dei delegati si rendono colpevoli di violazioni di legge, di violazioni delle norme statutarie o inadempienze che ledono gli interessi e i principi generali cui si ispira il Consorzio e che compromettono il suo regolare funzionamento.
2. Per i componenti eletti la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.
3. Per le persone giuridiche, i minori, gli interdetti e gli inabilitati, la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Con la cessazione del mandato di Sindaco o di Sindaco metropolitano, i componenti del Consiglio dei delegati di cui dell'articolo 14, comma 1, lettera d), cessano dalla carica e sono sostituiti dai rispettivi successori. Il subentrante resta in carica quale membro del Consiglio dei delegati per il rimanente periodo di validità del Consiglio stesso.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche al caso di cessazione dalla carica dei rappresentanti sindacali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).

Art. 19

(Funzioni del Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati provvede:
 - a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;
 - b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;
 - c) all'adozione del piano di classifica;
 - d) all'adozione dei piani di riparto delle spese dei comprensori;
 - e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;
 - f) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
 - g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;
 - h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;
 - i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
 - j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);
 - k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;
 - l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;
 - m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.
2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.
3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

Art. 20

(Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da uno dei componenti eletti nel Consiglio dei delegati ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a).
2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla carica del Presidente, il Vicepresidente indice le elezioni per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza, da tenersi nei trenta giorni successivi.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica del Vicepresidente o del componente, il Presidente indice le elezioni per il rinnovo della rispettiva carica, da tenersi nei trenta giorni successivi.

5. La carica di Presidente del Consorzio non può essere ricoperta per più di due mandati anche non consecutivi. A tal fine rileva anche la carica ricoperta negli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:
 - a) il Presidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 30 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
 - b) Il Vicepresidente del Consorzio percepisce un'indennità annua pari al 20 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione;
 - c) il componente dell'Ufficio di Presidenza percepisce un'indennità annua pari al 10 per cento di quella stabilita dalla legge nazionale per il Sindaco del Comune capoluogo di Regione.

Art. 21

(Funzioni dell'Ufficio di presidenza)

1. L'Ufficio di presidenza:
 - a) sovrintende all'amministrazione consortile e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
 - b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del Consorzio in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività di bonifica;
 - c) delibera in ordine ai contenziosi;
 - d) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
 - e) nomina i componenti dei seggi elettorali, ad eccezione dei presidenti e dei segretari, che vengono nominati dall'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*⁶ tra i dirigenti e i funzionari della Regione Calabria.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio dei delegati e l'Ufficio di presidenza, indice le elezioni del Consiglio dei delegati e relaziona semestralmente al Consiglio dei delegati sull'operato dell'Ufficio di presidenza.
3. L'Ufficio di presidenza può essere sostituito dal Consiglio dei delegati attraverso una mozione di sfiducia, approvata dalla maggioranza assoluta, per uno dei seguenti motivi:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge;
 - b) grave perdita del conto economico;
 - c) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica e del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché gravi irregolarità amministrative e contabili.

Art. 22

(Revisore dei conti)

1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati).
2. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta

⁶ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Al Revisore è riconosciuto un compenso omnicomprendivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).
4. Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del [Codice civile](#) che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 23

(Funzioni del Revisore dei conti)

1. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Revisore controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico.
2. Il Revisore ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:
 - a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;
 - b) regolamenti consortili e relative modifiche;
 - c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;
 - d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
 - e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
 - f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
 - g) partecipazione a enti, società e associazioni;
 - h) piano triennale del fabbisogno del personale.
3. Il Revisore trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*⁷ sugli esiti delle verifiche effettuate.

Art. 24

(Scioglimento degli organi del Consorzio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.
2. È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.

⁷ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrenti, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.
4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero *l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*⁸ non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale.
- 4-bis. *Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo.*⁹
5. Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.
6. Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.

Art. 25

(Statuto)

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica.
2. In particolare, lo statuto definisce:
 - a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;
 - b) le diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei delegati;
 - c) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.
3. Lo statuto, redatto sulla base dello schema predisposto dall'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*¹⁰ e approvato dalla Giunta regionale, è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o, nel caso di cui all'articolo 14, comma 3, con la maggioranza dei due terzi.
4. Lo statuto è pubblicato sul BURC ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Consorzio.
5. Lo statuto può essere modificato secondo le stesse modalità di cui al comma 3.

Art. 26

(Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione)

1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

⁸ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrono, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

⁹ **Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera b), l.r. 18 marzo 2024, n. 14.**

¹⁰ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrono, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

2. Il Consiglio dei delegati approva:
 - a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del [Codice civile](#) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.
3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.
4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;
 - b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
 - c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;
 - d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.

Art. 27

(Direttore generale)

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.
3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.
4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale, dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.
6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.

Art. 28

(Piano della qualità della prestazione organizzativa)

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:
 - a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
 - b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;

- c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, che lo invia all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*¹¹ entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere dell'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*¹².
3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*¹³.

CAPO III FUNZIONI REGIONALI

Art. 29

(Vigilanza e controllo)

1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.
2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*¹⁴ gli atti concernenti:
 - a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;
 - b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;
 - c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;
 - d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;
 - e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;
 - f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
 - g) la partecipazione a enti, società e associazioni;
 - h) il piano triennale del fabbisogno del personale.

¹¹ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorroni, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

¹² **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorroni, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

¹³ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorroni, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

¹⁴ **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorroni, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".**

3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*¹⁵, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni.
4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di illegittimità, l'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*¹⁶, entro dieci giorni dalla sua conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.
5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.

Art. 30

*(Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale
e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione)*

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.
2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.
3. Il piano di cui al comma 2 definisce:
 - a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;
 - b) l'ipotesi di riordino irriguo;
 - c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;
 - d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;
 - e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;
 - f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del [decreto legislativo n. 152/2006](#) e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;
 - g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;
 - h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;
 - i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.

¹⁵ L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrono, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

¹⁶ L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrono, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

4. Sulla base del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, *il quale lo sottopone alla Giunta regionale*¹⁷ che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti della Giunta regionale.
5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.
6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.
- 6-bis. *La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del [decreto legislativo n. 152/2006](#).*¹⁸
7. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.
8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dall'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*¹⁹ sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio.

Art. 31

(Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica)

1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.
2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a

¹⁷ L'art. 1, comma 1, lettera a), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, dopo le parole "agricoltura," inserisce le seguenti parole: "il quale lo sottopone alla Giunta regionale".

¹⁸ Comma aggiunto dall'art. 13, comma 1, lettera b), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47.

¹⁹ L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrono, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.

3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale.
4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

Art. 32

(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente.
2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.
3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.
4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.
5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.
6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei benefici conseguiti.

Art. 33

(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:
 - a) nei casi di somma urgenza, il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio, che, a sua volta, ne dà comunicazione

- immediata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. L'importo in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di 25.000,00 euro;
- b) nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica il Consorzio è autorizzato a eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.
 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

(Avvio del Consorzio di bonifica della Calabria)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, nomina il Commissario straordinario del Consorzio di bonifica della Calabria, che pone in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili necessari all'avvio del Consorzio di bonifica della Calabria.
2. Il decreto di nomina del Commissario straordinario stabilisce la durata dell'incarico per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi.
3. Il Commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio, esercitando le funzioni degli organi consortili fino alla loro costituzione e coordina l'attività dei commissari straordinari di cui all'articolo 35, preordinata a garantire la piena funzionalità del Consorzio di bonifica della Calabria.
4. Il Commissario straordinario, entro il 31 dicembre 2023:
 - a) approva lo statuto del Consorzio, sulla base dello schema adottato con deliberazione della Giunta regionale;
 - b) **[**approva il piano del fabbisogno del personale e definisce la struttura degli uffici centrali e dei comprensori territoriali;**]**²⁰
 - c) approva il bilancio preventivo economico - budget per l'esercizio 2024.
5. Il Commissario straordinario, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, indice le elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, per l'esercizio delle funzioni attribuite e per evitare soluzione di continuità nell'espletamento delle funzioni consortili, il Consorzio di bonifica della Calabria:

²⁰ **Lettera soppressa dall'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60.**

- a) provvede all'utilizzazione e alla gestione delle opere pubbliche di cui all'articolo 3, commi 2 e 3;
 - b) subentra nel diritto d'uso di tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile ramo bonifica e ramo idrico già in uso ai consorzi posti in liquidazione, compresi quelli di cui all'articolo 11-bis della [legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66](#) (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura);
 - c) utilizza i beni strumentali materiali e immateriali appartenenti al patrimonio disponibile dei consorzi soppressi e subentra nella titolarità dei beni medesimi e dei rapporti giuridici che dovessero residuare all'esito della loro liquidazione. L'utilizzo dei beni di cui alla presente lettera deve essere regolato da appositi atti di concessione del diritto d'uso da parte di ciascun commissario liquidatore;
 - d) si avvale degli uffici e del personale dei consorzi per l'espletamento delle funzioni consortili attraverso convenzioni da stipulare con ciascuno degli undici consorzi soppressi²¹. Nella convenzione di utilizzo del personale è individuato, tra il personale dirigente, un delegato del Commissario per le attività di gestione tecnica e operativa del comprensorio fino al trasferimento del personale di cui all'articolo 36, comma 6.
7. Il Commissario straordinario, sentite le organizzazioni sindacali e previa fissazione dei criteri, entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto, approva il POV del Consorzio, previo parere favorevole dell'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*²², e determina il numero dei dipendenti, distinti per qualifica, necessari per l'assolvimento delle funzioni istituzionali del Consorzio.
8. Per il solo anno 2024, il Consorzio provvede alla riscossione dei contributi consortili afferenti all'anno medesimo, entro la data del 30 giugno 2024.

Art. 35

(Decadenza degli organi dei consorzi di bonifica)

1. Gli organi degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono di diritto alla data medesima e la relativa gestione ordinaria è demandata ai commissari straordinari nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, fino alla data di approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria.
2. A ciascun commissario di cui al comma 1 è corrisposta un'indennità commisurata a quella spettante al Presidente del Consorzio, con oneri a carico del bilancio del consorzio interessato. È consentita l'individuazione del medesimo Commissario straordinario per la gestione di più consorzi e, in tal caso, allo stesso è corrisposta un'indennità aggiuntiva pari al 30 per cento di quella indicata al primo periodo.
3. I commissari straordinari rilevano, altresì, la dotazione di personale, con l'individuazione per ciascun dipendente, della natura giuridica del rapporto, decorrenza ed eventuale termine se previsto, della qualifica e livello retributivo, trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale e predispongono l'inventario dei beni in ragione della relativa natura e destinazione d'uso.

²¹ **L'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sopprime le seguenti parole:** "entro dieci giorni dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 1".

²² **L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrono, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole:** "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

Art. 36*(Liquidazione dei consorzi di bonifica)*

1. Gli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi e posti in liquidazione a far data dall'approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Calabria, fatta salva la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa laddove ricorrano i presupposti previsti dalla vigente normativa; da tale momento, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, il Consorzio di bonifica della Calabria assume i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi, in tutti i comprensori di bonifica, secondo le disposizioni di seguito indicate.
2. Al verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, nomina un commissario liquidatore per ogni consorzio di bonifica, determinando la durata degli incarichi, non superiore a dodici mesi, prorogabili per motivate ragioni massimo per altri dodici mesi, nonché il compenso a carico dei rispettivi consorzi, che non può comunque superare quello annualmente previsto per il Presidente dei consorzi stessi, salvo quanto previsto al comma 4. Le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga sono definite dal Consorzio di bonifica della Calabria con gestione separata. Gli oneri delle liquidazioni dei consorzi soppressi con la presente legge rimangono esclusivamente a totale carico delle stesse.
3. Ciascun commissario liquidatore espleta la procedura liquidatoria del consorzio di bonifica di competenza. In particolare:
 - a) entro sessanta giorni dalla nomina, rileva lo stato patrimoniale, provvedendo, con riferimento ai beni immobili, ad aggiornarne la valutazione, previa acquisizione di apposita relazione di stima effettuata dall'Agenzia del demanio;
 - b) entro centoventi giorni dalla nomina, individua le attività e le passività, compresi i contenziosi in corso, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
 - c) entro duecentosettanta giorni dalla nomina, approva un piano di liquidazione, trasmettendolo all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*²³, e rende noto l'avvio del relativo procedimento di definizione concordata dell'esposizione debitoria, con riferimento ai crediti certi ed esigibili dei quali sia stata preventivamente verificata la regolarità amministrativa e contabile, con mezzi idonei e comunque con un avviso sul BURC, indicando un termine a decorrere dal quale è possibile inoltrare le relative istanze da parte dei creditori;
 - d) entro trecentosessanta giorni dalla nomina, redige il bilancio finale e la relazione conclusiva, che trasmette all'*articolazione amministrativa competente in materia di forestazione*²⁴ per la relativa approvazione.
4. Il compenso spettante ai commissari liquidatori dei consorzi è corrisposto in quattro ratei di pari importo, ognuno dei quali è liquidato all'esito dell'espletamento di ciascuna delle attività previste al comma 3. Alla conclusione delle attività di cui al comma 3, lettera d), purché avvenga nel rispetto dei termini ivi previsti, è corrisposta una ulteriore indennità, pari al 20 per cento del compenso complessivo.

²³ L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrono, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

²⁴ L'art. 1, comma 1, lettera d), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60, sostituisce, ovunque ricorrono, le parole "dipartimento competente in materia di agricoltura," con le seguenti parole: "articolazione amministrativa competente in materia di forestazione".

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non trovano applicazione laddove ricorrano i presupposti di legge per la sottoposizione dei consorzi di bonifica di cui al comma 1 al regime della liquidazione coatta amministrativa.
6. *Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#) (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria, mantenendo l'inquadramento previdenziale. All'atto del trasferimento, il personale appartenente al comparto mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento ed il personale dirigenziale mantiene il trattamento economico in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario, compresa l'anzianità di servizio già maturata.*²⁵
- 6-bis. *Relativamente ai rapporti di lavoro di cui al comma 6, il Consorzio di bonifica della Calabria assume su di sé i soli oneri per accantonamenti obbligatori connessi alla risoluzione degli stessi.*²⁶
7. Il Consorzio subentra, altresì, nei contratti di lavoro a tempo determinato intercorrenti con i consorzi di bonifica di cui al comma 1 alla data del 31 dicembre 2022. Le selezioni di personale del Consorzio prevedono criteri tesi a valorizzare le esperienze maturate presso i consorzi alla data del 31 dicembre 2022.

Art. 37

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri di cui agli articoli 19,20,22 e 27 sono posti a carico del bilancio consortile e trovano copertura nelle entrate di cui all'articolo 10.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, quantificati nel limite massimo di 100.000,00 euro, si fa fronte, per le annualità 2024 e 2025, con le risorse allocate alla Missione 16, Programma 01, mediante contestuale riduzione delle risorse allocate alla Missione 9, Programma 01 (U.09.01) del bilancio di previsione 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33, per la sola parte a carico del bilancio regionale, quantificati nel limite massimo di 2.275.000,00 euro, si fa fronte per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con le risorse già allocate alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) del bilancio di previsione 2023-2025. Per gli esercizi successivi al 2025 il contributo di cui al presente comma può essere aumentato di un importo massimo corrispondente al 35 per cento dell'ammontare dei ruoli di bonifica e di quelli irrigui riscossi sulla competenza dell'anno precedente.
4. Per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 34, comma 3, e all'articolo 35, comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'erogazione di un contributo una tantum nel limite massimo di 2.000.000,00 euro, allocato alla Missione 16, Programma 01 (U. 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, annualità 2023.
5. Al solo fine di garantirne l'avvio, la Regione riconosce al Consorzio di bonifica della Calabria un contributo onnicomprensivo nel limite massimo di 7.000.000,00 euro per l'anno 2024,

²⁵ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), l.r. 27 dicembre 2023, n. 60. Il testo precedente era così formulato:** "6. *Il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi e dell'organismo di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è trasferito al Consorzio di bonifica della Calabria e mantiene l'inquadramento previdenziale e il trattamento economico fondamentale e accessorio, ed è utilizzato anche a supporto della gestione liquidatoria.*"

²⁶ **Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lettera c), l.r. 18 marzo 2024, n. 14.**

di 5.000.000,00 euro nell'anno 2025, con allocazione alla Missione 16, Programma 01 (U.16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025 e all'uopo è appositamente istituito un capitolo di bilancio regionale a destinazione specifica.

6. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 4 e 5 si provvede con la contestuale riduzione dello stanziamento allocato alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, *per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025.*²⁷
7. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025 e ad istituire appositi capitoli a destinazione specifica.
8. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di stabilità regionale.

Art. 38

(Norme di rinvio e abrogazioni)

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
 - a) [legge regionale 3 giugno 1975, n. 26](#);
 - b) [legge regionale 23 luglio 2003, n. 11](#);
 - c) articolo 16 della [legge regionale 26 maggio 2023, n. 24](#).
2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), alla [legge 12 febbraio 1942, n. 183](#) ed al [decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947](#) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

²⁷ **L'art. 13, comma 1, lettera c), l.r. 25 ottobre 2023, n. 47, sostituisce le parole: "annualità 2024 e 2025" con le seguenti parole: "per l'importo di euro 2.000.000,00 nell'annualità 2023, per euro 7.000.000,00 nell'annualità 2024 e per euro 5.000.000,00 nell'annualità 2025".**

Testo a fronte



Progetto di legge n. 20/13^

Proposta di legge n. 20/13^ di iniziativa della Giunta regionale, recante: "Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale".

Gennaio 2026

<p>Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale.</p>	<p>Legge regionale 10 agosto 2023, n. 39 – Disciplina in materia di ordinamento dei Consorzi di bonifica e di tutela e bonifica del territorio rurale coordinato con le modifiche previste dalla proposta di legge n. 20/13[^].</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Opere di bonifica)</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 <i>(Opere di bonifica)</i></p> <p>1. Nell'ambito dell'attività di cui all'articolo 2, costituiscono opere di bonifica:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di stabilizzazione, di difesa e regimazione dei reticoli idrografici;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;</p> <p style="padding-left: 40px;">c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico e alla tutela della qualità delle acque;</p> <p style="padding-left: 40px;">d) le opere per la difesa idrogeologica e di sistemazione e consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici;</p>

e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraia;

g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;

h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche appartengono al demanio regionale, così come le aree espropriate o acquisite dal Consorzio di bonifica della Calabria istituito con la presente legge tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle predette opere e vengono affidate in concessione al Consorzio stesso che assume il rischio operativo della gestione dei beni, dei lavori e dei servizi ad esso affidati.

3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.

e) le opere di cui all'articolo 166, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraia;

g) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali;

h) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

2. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e le opere idrauliche sono gestite direttamente dal Consorzio di Bonifica della Calabria, che assume il rischio operativo inerente alle attività di manutenzione, progettazione, realizzazione di lavori ed erogazione di servizi, nonché a tutte le attività connesse alla gestione.

3. Il Consorzio di bonifica della Calabria subentra nei rapporti concessori delle derivazioni idriche inerenti alle dighe a prevalente scopo irriguo, già in essere nei confronti dei Consorzi di bonifica di cui all'articolo 36, comma 1.

Art. 7

(Funzioni del Consorzio)

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:

a) predisposizione di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10;

b) predisposizione, secondo le direttive contenute nella pianificazione regionale in materia e nel piano delle attività delle opere di bonifica, entro il 30 settembre di ciascun anno, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, che sono approvati dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, previo parere della commissione consiliare competente;

c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;

d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;

e) progettazione e realizzazione degli interventi di

Art. 7

(Funzioni del Consorzio)

1. Al Consorzio, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, competono le seguenti funzioni:

a) **approvazione** di piani di classifica e piani di riparto delle spese, articolati per ogni comprensorio di bonifica. Il piano di riparto delle spese deve essere allegato al bilancio preventivo economico-budget dell'ente, ~~in conformità alle linee guida stabilite dalla Giunta regionale, di cui all'articolo 10;~~

b) **approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione;**

c) istituzione e aggiornamento annuale del catasto consortile;

d) progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria delle opere idrauliche, di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006;

e) progettazione e realizzazione degli interventi di

manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;

f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano affidati al Consorzio dallo Stato e dalla Regione;

g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;

h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;

i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;

manutenzione straordinaria delle opere e degli impianti di competenza del Consorzio;

f) azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di bonifica e di irrigazione, e alle azioni di tutela delle acque sotterranee nonché azioni di mitigazione del rischio idrogeologico affidate al Consorzio dallo Stato, dalla Regione o dai Comuni;

g) pronto intervento, esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni;

h) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro formale affidamento dei proprietari interessati;

i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei canali consortili e sulle altre infrastrutture a ciò idonee, compatibilmente con le attività di bonifica e di irrigazione ad essa strettamente connesse;

j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006;

k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;

l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti.

2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.

3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'articolo

j) estrapolazione dei dati e delle informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 152/2006;

k) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati;

l) promozione di iniziative e interventi finalizzati all'informazione degli utenti;

m) attività di polizia idraulica. Le violazioni e le relative sanzioni sono disciplinate con apposito regolamento del Consorzio nel rispetto delle disposizioni del Titolo VI del Regolamento 8 maggio 1904 n. 368.

2. Il Consorzio può anche svolgere la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, della Regione e degli enti locali mediante apposita convenzione e con spese e oneri a totale carico del committente.

3. Ai fini di una migliore gestione ed economicità del territorio, il Consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, regolarmente iscritti al Registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base di specifiche convenzioni in ossequio al disposto di cui all'articolo

<p>15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).</p> <p>4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.</p>	<p>15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).</p> <p>4. La pubblicità legale degli atti del Consorzio è garantita attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dello stesso entro tre giorni dalla data di adozione e per quindici giorni consecutivi. L'omessa pubblicazione rende inefficace l'atto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">(Piano di classifica e contributi consortili)</p> <p>1. La Giunta regionale approva le linee guida predisposte dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, sulla base delle quali il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori. Le linee guida sono redatte secondo principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;</p> <p>b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;</p> <p>c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p style="text-align: center;">(Piano di classifica e contributi consortili)</p> <p>1. Il Consorzio elabora il piano di classifica distinto per comprensori applicando principi di economia che tengono conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) parametri omogenei per ambiti territoriali con analoghe caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;</p> <p>b) potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;</p> <p>c) potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore</p>

conseguito e conseguibile dagli immobili;

d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.

3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.

4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata mediante deposito presso il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul BURC e sui siti istituzionali della Regione e del Consorzio.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di

conseguito e conseguibile dagli immobili;

d) livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti e specifici derivanti dall'attività del Consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili.

3. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale e ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con il Consorzio.

4. La proposta di piano di classifica deliberata dal Consorzio, con relativi perimetri di contribuenza, è pubblicata nel sito istituzionale del Consorzio. Dell'avvenuta pubblicazione è data comunicazione mediante avviso da pubblicare nel BURC e nel sito istituzionale della Regione Calabria.

5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di

deposito gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni direttamente al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

6. Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

7. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.

8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.

9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente

cui al comma 4 gli interessati possono prendere visione dei piani di classifica e proporre eventuali osservazioni ~~direttamente~~ al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

5 bis. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, il Consorzio approva il piano di classifica. Il piano è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio.

~~6. Il Consorzio, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le osservazioni pervenute e le trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.~~

~~7. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, adotta la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. Il piano di classifica diventa esecutivo decorsi sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio regionale.~~

~~8. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del piano di classifica sul BURC produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati.~~

9. Il contributo consortile è commisurato e quantificato in relazione al beneficio diretto e specifico effettivamente

ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.

10. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in

ottenuto e il relativo ammontare è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio preventivo economico-budget e contestualmente approvato.

10. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura. A tal fine, il Consorzio, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvede al censimento degli scarichi esistenti e alla loro regolarizzazione, adottando gli atti di concessione e definendo i canoni dovuti in ragione dei benefici ottenuti nonché i termini di rivalutazione degli stessi.

11. Le somme riscosse ai sensi del comma 10 sono poste a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono gli insediamenti da cui provengono scarichi.

12. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione al Consorzio come recapito di acque reflue urbane depurate, nonché i Comuni per l'eventuale quota riferita alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di acque reflue urbane, hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo n. 152/2006, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in

proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.

13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. La Regione Calabria e l'Agencia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

proporzione al beneficio ottenuto. Il contributo per lo scarico è definito da apposito regolamento consortile per gli scarichi nei canali. A tal fine il Consorzio provvede al censimento degli scarichi.

13. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza del Consorzio, secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto al Consorzio sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

14. Fino all'approvazione definitiva del nuovo piano di classifica restano in vigore a tutti gli effetti i piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. La Regione Calabria e l'Agencia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARCEA), al fine di assicurare la riscossione dei ruoli ordinari di bonifica e di quelli irrigui, non possono procedere alla liquidazione dei contributi concessi a qualunque titolo, con risorse finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione destinate alla politica agricola, a soggetti non in regola con il pagamento dei ruoli predetti.

<p style="text-align: center;">Art. 13 (Organi)</p> <p>1. Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio dei delegati;</p> <p>b) l'Ufficio di presidenza;</p> <p>c) il Revisore dei conti.</p> <p>2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 13 (Organi)</p> <p>1. Gli organi del Consorzio sono:</p> <p>a) il Consiglio dei delegati;</p> <p>b) l'Ufficio di presidenza;</p> <p>c) il Collegio dei Revisori dei conti.</p> <p>2. Gli organi del Consorzio restano in carica tre anni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 14 (Consiglio dei delegati)</p> <p>1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:</p> <p>a) ventisette eletti dai consorziati;</p> <p>b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5;</p> <p>c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura;</p> <p>d) sette Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno tre Sindaci dei Comuni montani;</p> <p>e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie</p>	<p style="text-align: center;">Art. 14 (Consiglio dei delegati)</p> <p>1. Il Consiglio dei delegati è composto da quarantadue membri, di cui:</p> <p>a) ventisette eletti dai consorziati;</p> <p>b) tre nominati dal Consiglio regionale in rappresentanza dei tre collegi elettorali di cui all'articolo 15, comma 5;</p> <p>c) due nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura;</p> <p>d) dodici Sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, di cui almeno cinque Sindaci dei Comuni montani;</p> <p>e) tre rappresentanti delegati dalle sigle sindacali firmatarie</p>

del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.

2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.

3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.

5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più

del contratto nazionale di riferimento, senza diritto di voto.

2. I ventisette componenti elettivi devono essere iscritti nei ruoli di contribuenza. I restanti componenti possono essere consorziati, e in tal caso devono essere in regola con il pagamento del contributo consortile, oppure non consorziati.

3. Il Consiglio dei delegati è validamente costituito al momento dell'insediamento dei membri eletti. Fino all'integrazione del Consiglio dei delegati con i restanti membri, lo stesso delibera con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 1, lettera a), e con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

4. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e dalla presente legge, il Consiglio dei delegati delibera validamente in presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti espressi.

5. Il Consiglio dei delegati elegge, in due distinte votazioni, l'Ufficio di presidenza tra i propri membri eletti. Nella prima votazione vengono eletti il Presidente e il Vicepresidente, che risultano rispettivamente il primo e il secondo più votati. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più giovane di età. Nella seconda votazione viene eletto il componente che risulta essere il più votato. In caso di parità viene effettuato un turno di ballottaggio e in caso di ulteriore parità viene eletto il più

<p>giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.</p>	<p>giovane di età. Il Consiglio dei delegati delibera validamente con la presenza di almeno tre quarti dei componenti di cui alla lettera a) del comma 1.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">(Funzioni del Consiglio dei delegati)</p> <p>1. Il Consiglio dei delegati provvede:</p> <p>a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;</p> <p>c) all'adozione del piano di classifica;</p> <p>d) all'adozione dei piani di riparto delle spese dei comprensori;</p> <p>e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;</p> <p>f) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;</p> <p>g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;</p> <p>h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;</p> <p>i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;</p> <p>j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);</p>	<p style="text-align: center;">Art. 19</p> <p style="text-align: center;">(Funzioni del Consiglio dei delegati)</p> <p>1. Il Consiglio dei delegati provvede:</p> <p>a) all'elezione dell'Ufficio di presidenza;</p> <p>b) all'approvazione dello statuto del Consorzio;</p> <p>c) all'approvazione del piano di classifica;</p> <p>d)all'approvazione dei piani di riparto delle spese dei comprensori;</p> <p>e) all'approvazione dell'elenco degli aventi diritto al voto;</p> <p>f) all'approvazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione;</p> <p>g) all'approvazione dei bilanci dell'ente;</p> <p>h) all'approvazione della stipula di mutui e di finanziamenti;</p> <p>i) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;</p> <p>j) all'approvazione del piano di organizzazione variabile (POV);</p>

<p>k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;</p> <p>l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;</p> <p>m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.</p> <p>3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.</p>	<p>k) alla deliberazione in merito all'applicazione di ammortizzatori sociali o di modifiche contrattuali dei dipendenti, previa relazione del Direttore generale e sentite le organizzazioni sindacali;</p> <p>l) all'assunzione di ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dei delegati dalle norme statutarie;</p> <p>m) alla vigilanza sull'attività dell'Ufficio di presidenza.</p> <p>2. Ogni membro eletto nel Consiglio dei delegati, che non ricopre ruoli all'interno dell'Ufficio di presidenza, svolge funzioni di presidio sui comprensori di bonifica appartenenti al collegio elettorale di provenienza e di raccordo con la struttura centrale del Consorzio.</p> <p>3. Ai membri del Consiglio dei delegati, ad eccezione dei componenti nominati dalle organizzazioni sindacali, può essere riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate per la partecipazione alle sedute del Consiglio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Revisore dei conti)</p> <p>1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei</p>	<p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p style="text-align: center;">(Collegio dei Revisori dei conti)</p> <p>1. Le funzioni di Revisore dei conti sono svolte da un Collegio di Revisori composto da tre membri nominati dal Consiglio dei delegati tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori dei conti, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni</p>

<p>conti consolidati).</p> <p>2. Il Revisore resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Al Revisore è riconosciuto un compenso omnicomprensivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).</p> <p>4. Al Revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.</p>	<p>legali dei conti annuali e dei conti consolidati).</p> <p>2. I Revisori restano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Ai fini del conferimento dell'incarico e dell'eventuale conferma rileva anche la carica ricoperta nell'organo di revisione degli undici consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>3. Ai Revisori è riconosciuto un compenso omnicomprensivo, inclusi eventuali rimborsi spese, determinato ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale).</p> <p>4. Ai Revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">(Funzioni del Revisore dei conti)</p> <p>1. Il Revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Revisore controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e di efficacia e la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p style="text-align: center;">(Funzioni del Collegio dei Revisori dei conti)</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme inerenti all'amministrazione, alla contabilità e a quelle fiscali, anche collaborando con il Direttore generale, su espressa e formale richiesta dello stesso; inoltre, il Collegio dei Revisori controlla che la gestione del Consorzio persegua i criteri di efficienza e</p>

<p>tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>2. Il Revisore ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:</p> <p>a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;</p> <p>b) regolamenti consortili e relative modifiche;</p> <p>c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;</p> <p>d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;</p> <p>e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;</p> <p>f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;</p> <p>g) partecipazione a enti, società e associazioni;</p> <p>h) piano triennale del fabbisogno del personale.</p> <p>3. Il Revisore trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione 7 sugli esiti delle verifiche effettuate.</p>	<p>di efficacia e la tutela dell'interesse pubblico.</p> <p>2. Il Collegio dei Revisori ha l'obbligo di fornire il parere sul bilancio preventivo economico budget e sul bilancio di esercizio del Consorzio e di asseverare preventivamente la sostenibilità finanziaria in relazione ai seguenti atti:</p> <p>a) bilancio preventivo economico - budget, relative variazioni o scostamenti e bilancio di esercizio;</p> <p>b) regolamenti consortili e relative modifiche;</p> <p>c) piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e successive modifiche;</p> <p>d) assunzioni del personale a qualsiasi titolo;</p> <p>e) contratti di acquisto e di alienazione di immobili;</p> <p>f) mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;</p> <p>g) partecipazione a enti, società e associazioni;</p> <p>h) piano triennale del fabbisogno del personale.</p> <p>3. Il Collegio dei Revisori trasmette al Presidente del Consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione 7 sugli esiti delle verifiche effettuate.</p>
--	---

Art. 24

(Scioglimento degli organi del Consorzio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali, qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.

2. È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.

4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero l'articolazione amministrativa competente in materia di

Art. 24

(Scioglimento degli organi del Consorzio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, scioglie gli organi di amministrazione del Consorzio ~~in caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti, dello statuto o di direttive regionali,~~ qualora venga accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi, qualunque sia la causa o l'inefficienza ~~nello svolgimento dell'attività consortile,~~ nell'esercizio e nella manutenzione delle opere o venga meno, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti il Consiglio dei delegati.

2. ~~È, altresì, causa di scioglimento degli organi la mancata applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 27.~~

3. Nei casi di cui **al comma 1, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione** provvede alla contestazione dei rilievi e invita il Consorzio a presentare le proprie controdeduzioni ovvero ad adottare i provvedimenti di competenza rispetto ai rilievi sollevati entro un termine non superiore a trenta giorni.

4. Se il Consorzio non provvede nei termini ovvero l'articolazione amministrativa competente in materia di

<p>forestazione non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale.</p> <p>4-bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo. 9</p> <p>5.Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.</p> <p>6.Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.</p>	<p>forestazione non ritiene adeguate le controdeduzioni presentate, con provvedimento motivato della Giunta regionale è deliberato lo scioglimento degli organi ed è individuato un Commissario straordinario, la cui nomina è rimessa al Presidente della Giunta regionale.</p> <p>4-bis. Al commissario straordinario di cui al comma 4 è corrisposta, a carico del bilancio del Consorzio, un'indennità commisurata a quella spettante al presidente del Consorzio medesimo. 9</p> <p>5.Il Commissario straordinario di cui al comma 4 indice le elezioni entro e non oltre il termine di centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali devono concludersi entro e non oltre i successivi novanta giorni.</p> <p>6.Fino alla costituzione del Consiglio dei delegati, il Commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti e nel caso in cui la loro mancata adozione determina un pregiudizio per il Consorzio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 25 (Statuto)</p> <p>1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del Consorzio di bonifica.</p>	

<p>2. In particolare, lo statuto definisce:</p> <p>a) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio;</p> <p>b) le diverse tipologie di maggioranza per il funzionamento del Consiglio dei delegati;</p> <p>c) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.</p> <p>3. Lo statuto, redatto sulla base dello schema predisposto dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione e approvato dalla Giunta regionale, è deliberato dal Consiglio dei delegati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o, nel caso di cui all'articolo 14, comma 3, con la maggioranza dei due terzi.</p> <p>4. Lo statuto è pubblicato sul BURC ed è reso disponibile sul sito istituzionale del Consorzio.</p> <p>5. Lo statuto può essere modificato secondo le stesse modalità di cui al comma 3.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>(Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione)</i></p> <p>1. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26</p> <p style="text-align: center;"><i>(Esercizio finanziario, bilanci e controllo di gestione)</i></p> <p>2. L'esercizio amministrativo del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.</p>

<p>2. Il Consiglio dei delegati approva:</p> <p>a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;</p> <p>b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.</p> <p>3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.</p> <p>4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:</p> <p>a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;</p> <p>b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;</p> <p>c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;</p> <p>d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.</p>	<p>2. Il Consiglio dei delegati approva:</p> <p>a) il bilancio preventivo economico - budget entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;</p> <p>b) il bilancio di esercizio redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Nei casi in cui ricorrano i presupposti, il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno.</p> <p>3. I bilanci devono essere redatti secondo il regolamento di contabilità che è approvato dalla Giunta regionale.</p> <p>4. Il Consorzio provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:</p> <p>a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori;</p> <p>b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;</p> <p>c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;</p> <p>d) l'equilibrio economico attraverso la verifica periodica degli scostamenti rispetto al budget approvato.</p>
---	--

Art. 27

(Direttore generale)

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.
3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.
4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale,

Art. 27

(Direttore generale)

1. La struttura operativa e tecnico-amministrativa del Consorzio è affidata al Direttore generale, il quale è nominato dal Presidente del Consorzio, ~~acquisita l'intesa del Presidente della Giunta regionale~~, sulla base di una rosa di tre candidati individuati dal Presidente del Consorzio, previo avviso pubblico.
2. Le procedure di selezione e le funzioni attribuite al Direttore generale, nonché le cause di cessazione dall'incarico, sono stabilite nello statuto.
3. Al Direttore generale si applica il CCNL dei dirigenti dei Consorzi di bonifica. Il trattamento economico omnicomprensivo non può superare quello previsto per i dirigenti generali della Regione Calabria.
4. Il Direttore generale, con cadenza trimestrale, relaziona all'Ufficio di presidenza sulle attività finalizzate alla riscossione, anche coattiva, dei contributi consortili e delle altre entrate del Consorzio.
5. Nel caso in cui nella relazione di cui al comma 4 emergono ritardi o inadempimenti, l'Ufficio di presidenza, previa formale contestazione, fissa un termine per l'adozione dei provvedimenti dovuti, decorso inutilmente il quale,

<p>dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.</p> <p>6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.</p>	<p>dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale.</p> <p>6. L'Ufficio di presidenza dichiara la decadenza dall'incarico di Direttore generale nel caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano della qualità della prestazione organizzativa)</i></p> <p>1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:</p> <p>a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;</p> <p>b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;</p> <p>c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.</p> <p>2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale e con il piano delle attività del Consorzio, che lo invia all'articolazione amministrativa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 28</p> <p style="text-align: center;"><i>(Piano della qualità della prestazione organizzativa)</i></p> <p>1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del Consorzio:</p> <p>a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;</p> <p>b) esplicita gli obiettivi individuali del Direttore generale del Consorzio, assegnati dal Presidente del Consorzio;</p> <p>c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del Direttore generale e dei dipendenti del Consorzio.</p> <p>2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto dal Direttore generale, in coerenza con il piano delle attività del Consorzio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato</p>

<p>competente in materia di forestazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dall'Ufficio di presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, una volta acquisito il parere dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.</p> <p>3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.</p>	<p>dall'Ufficio di Presidenza del Consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>3. Il Direttore generale, a conclusione del ciclo annuale di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal Presidente del Consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 29 (Vigilanza e controllo)</p> <p>1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.</p> <p>2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione gli atti concernenti:</p>	<p style="text-align: center;">Art. 29 (Vigilanza e controllo)</p> <p>1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo del Consorzio secondo le modalità e i termini previsti nel presente articolo.</p> <p>2. Fatti salvi i controlli su eventuali altri atti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono sottoposti al controllo successivo di legittimità da parte dell'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione gli atti concernenti:</p>

a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;

b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;

c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;

d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;

e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;

f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;

g) la partecipazione a enti, società e associazioni;

h) il piano triennale del fabbisogno del personale.

3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni.

4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di

~~a) il bilancio preventivo economico - budget, le relative variazioni e i relativi scostamenti nonché il bilancio di esercizio;~~

~~b) lo statuto, i regolamenti consortili e le relative modifiche;~~

~~c) il piano di organizzazione variabile del personale e dei servizi consortili e le successive modifiche;~~

~~d) le assunzioni del personale a qualsiasi titolo;~~

~~e) i contratti di acquisto e di alienazione di immobili;~~

~~f) i mutui e ogni atto che può vincolare il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;~~

~~g) la partecipazione a enti, società e associazioni;~~

~~h) il piano triennale del fabbisogno del personale.~~

~~3. Le deliberazioni del Consorzio sottoposte al controllo di cui al comma 1 sono trasmesse, entro otto giorni dalla loro adozione, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che conclude il controllo, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti regionali su atti che involgono specifiche competenze, nei quarantacinque giorni successivi. Il termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che devono pervenire entro venti giorni.~~

~~4. Qualora dal controllo di cui al comma 3 emergano profili di~~

<p>illegittimità, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, entro dieci giorni dalla sua conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.</p> <p>5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.</p>	<p>illegittimità, l'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, entro dieci giorni dalla sua conclusione, ne notifica l'esito al Consorzio attivando il procedimento di cui all'articolo 24, commi 3 e 4.</p> <p>5. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura può disporre ispezioni volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi consortili e il regolare svolgimento delle attività, con particolare riferimento ai programmi e progetti da realizzare. A tal fine può chiedere documenti, informazioni e chiarimenti e disporre perizie.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p style="text-align: center;">(Piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.</p> <p>2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di</p>	<p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p style="text-align: center;">(Piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione)</p> <p>1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per l'elaborazione del piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.</p> <p>2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale. Il piano è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in</p>

valutazione ambientale previste dalla legislazione vigente in materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.

3. Il piano di cui al comma 2 definisce:

a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;

b) l'ipotesi di riordino irriguo;

c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;

d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;

e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;

f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;

g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;

h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del

~~materia e dopo l'approvazione del Consiglio regionale è pubblicato sul BURC.~~

~~3. Il piano di cui al comma 2 definisce:~~

~~a) lo stato di fatto, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell'irrigazione e del territorio rurale;~~

~~b) l'ipotesi di riordino irriguo;~~

~~c) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione;~~

~~d) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli strumenti di pianificazione della Regione e degli enti locali;~~

~~e) le attività, le opere e gli interventi da attuare secondo cronoprogramma e risorse finanziarie necessarie;~~

~~f) le linee per le proposte e le indicazioni di competenza della Regione relative ai piani di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e alla disciplina generale per la tutela delle acque contenuta nello stesso decreto legislativo;~~

~~g) le linee e le azioni principali nel campo della ricerca, della sperimentazione e delle attività conoscitive, formative e divulgative;~~

~~h) le linee e le azioni di salvaguardia ambientale e difesa del suolo;~~

suolo;

i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.

4. Sulla base del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2, il Consorzio, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, il quale lo sottopone alla Giunta regionale che provvede alla relativa approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno, in funzione delle disponibilità finanziarie del Consorzio e delle assegnazioni di fondi regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi del supporto dei dipartimenti della Giunta regionale.

5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di

~~i) gli accantonamenti per eventuali interventi di urgenza e somma urgenza.~~

4. Entro il 30 settembre di ogni anno il Consorzio trasmette il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, ivi comprese le opere di competenza privata, unitamente all'elenco annuale dei lavori, all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione, che, esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente ai lavori inerenti alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Entro il 30 novembre il piano è approvato dal Consiglio dei delegati.

~~5. Nel caso in cui il Consorzio ometta di predisporre o aggiornare il piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e l'elenco annuale dei lavori, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura diffida il Consorzio fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il Consorzio non adempia nel termine fissato, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico del Consorzio, che procede all'elaborazione del piano triennale delle opere di~~

bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui al comma 2 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006.

7. La Giunta regionale può, tramite concessione, affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sulla base dei progetti predisposti e presentati

~~bonifica e di irrigazione e dell'elenco annuale dei lavori.~~

6. Nell'elaborazione e attuazione delle attività di pianificazione e di programmazione concernente l'assetto del territorio, la Regione e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano triennale **delle opere di bonifica e di irrigazione di cui al comma 4** e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti.

6-bis. La pianificazione delle attività di bonifica, per gli aspetti inerenti alla difesa del suolo, la sicurezza idraulica e il razionale utilizzo della risorsa idrica deve acquisire il parere di compatibilità dell'Autorità di bacino distrettuale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006.

7. La Giunta regionale può, ~~tramite concessione,~~ affidare al Consorzio l'attuazione di progetti speciali anche in deroga ai piani di cui al presente articolo.

8. Nelle more dell'approvazione del piano triennale **delle opere di bonifica e di irrigazione**, gli interventi di cui alla presente legge sono approvati dall'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione sulla base dei progetti predisposti e presentati dal Consorzio.

dal Consorzio.	
<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;"><i>(Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica)</i></p> <p>1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.</p> <p>2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.</p> <p>3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 31</p> <p style="text-align: center;"><i>(Finanziamento delle attività del Consorzio di bonifica)</i></p> <p>1. I costi relativi alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica e delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nello stesso piano.</p> <p>2. I costi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi, fatta eccezione per le idrovore, gli impianti di sollevamento e gli impianti a gravità che possono essere finanziati nella misura massima del 30 per cento e comunque nei limiti delle risorse regionali disponibili.</p> <p>3. I costi relativi alla manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica e del reticolo di gestione e idrografico sono finanziati con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del</p>

<p>territorio rurale.</p> <p>4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.</p>	<p>territorio rurale.</p> <p>4. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza del consorzio, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;"><i>(Realizzazione delle opere di bonifica)</i></p> <p>1. Le opere pubbliche di bonifica e irrigazione, incluse nel piano triennale delle attività di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale di cui all'articolo 30, comma 2, sono affidate in concessione al Consorzio, che provvede alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione, secondo la legislazione vigente.</p> <p>2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette al dipartimento regionale competente la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.</p> <p>3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la</p>	<p style="text-align: center;">Art. 32</p> <p style="text-align: center;"><i>(Realizzazione delle opere di bonifica)</i></p> <p>1. Il Consorzio provvede alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione in conformità al piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione e nel rispetto della legislazione vigente.</p> <p>2. Al termine dell'esecuzione dei lavori il Consorzio trasmette all'articolazione amministrativa competente in materia di forestazione la certificazione relativa al collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.</p> <p>3. Qualora il Consorzio operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore competente in materia di agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei</p>

<p>concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.</p> <p>4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.</p> <p>5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.</p> <p>6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, su istanza del Consorzio, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei benefici conseguiti.</p>	<p>lavori secondo le vigenti disposizioni normative.</p> <p>4. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo.</p> <p>5. In esito alle attività di cui al comma 4, la competente struttura regionale adotta i provvedimenti con i quali dichiara l'avvenuto completamento del lotto funzionale o l'ultimazione della bonifica.</p> <p>6. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata previste nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione di cui all'articolo 30, comma 4, provvedono i proprietari degli immobili interessati, avvalendosi del Consorzio. In caso di inerzia dei proprietari, le opere sono eseguite dal Consorzio, nel rispetto della normativa statale e con spesa a carico dei privati interessati, suddivisa in ragione dei risultati conseguiti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 33 (Interventi urgenti)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33 (Interventi urgenti)</p>

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora sia necessario un pronto intervento per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili, il Consorzio, accertato con apposita perizia tecnica giurata il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di somma urgenza, il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio, che, a sua volta, ne dà comunicazione immediata al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura. L'importo in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di 25.000,00 euro;

b) nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili per garantire la funzionalità delle opere di bonifica il Consorzio è autorizzato a eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma

1. Nei casi di calamità naturali ed eventi imprevedibili, per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione e per evitare danni alle medesime e, in generale, a persone e immobili, il Consorzio è autorizzato ad eseguire interventi non previsti nel piano triennale delle opere di bonifica e di irrigazione.

~~2. Nei casi di cui al comma 1, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia, dalla quale devono dettagliatamente risultare anche i concreti motivi di somma~~

urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

~~urgenza o urgenza, supportati da adeguata documentazione anche fotografica. In mancanza di adeguata e documentata motivazione, le spese sostenute restano a carico del Consorzio. La perizia, in caso di somma urgenza, va trasmessa al dipartimento regionale competente in materia di agricoltura entro quindici giorni dall'inizio dei lavori.~~

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono finanziati prioritariamente con risorse del Consorzio e solo in via residuale con risorse regionali nel limite massimo degli stanziamenti per i contributi regionali a favore del Consorzio previsti nel bilancio regionale per gli interventi da eseguire in attuazione della presente legge.

Legge regionale 03/04/2006, n. 8 - Puglia

Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica.

Pubblicata nel B.U. Puglia 6 aprile 2006, n. 44, suppl.

Art. 1 Anticipazioni finanziarie ai Consorzi di bonifica.

1. La Regione, nelle more della definizione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8 (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), delle procedure di riclassificazione dei piani di contribuzione e dell'attivazione dei relativi ruoli da parte dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggia, provvede a erogare, a titolo di ulteriori anticipazioni, le somme occorrenti a far fronte:

- a) alle spese di funzionamento;
- b) al pagamento degli emolumenti ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato [2](#);
- c) al pagamento del corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese per la fornitura dell'acqua, anche pregressa, sia ai fornitori di energia elettrica per l'alimentazione agli impianti irrigui e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi [3](#);
- d) al pagamento della quota del contributo associativo dovuto da ciascun Consorzio all'Unione regionale delle bonifiche [4](#);
- e) al pagamento degli emolumenti dovuti al personale dipendente già in quiescenza fino alla data del 31 dicembre 2005 o che andrà in quiescenza entro la fine del corrente anno limitatamente alla liquidazione dei trattamenti di fine rapporto e degli altri emolumenti dovuti ai dipendenti che hanno usufruito dell'esodo incentivante alla data del 31 dicembre 2005 nel limite massimo del 50 per cento del credito residuo [5](#).

2. Per gli adempimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a nominare un Commissario ad acta, con potere di riscossione delle somme e di pagamento delle stesse, il quale potrà avvalersi di una struttura di supporto. Il compenso da riconoscere ed erogare al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto farà carico alla dotazione finanziaria del capitolo 112097 del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

3. I Consorzi di bonifica di cui al comma 1, ad avvenuta riscossione dei nuovi ruoli, provvedono alla restituzione delle somme anticipate dalla Regione.

4. Alla spesa necessaria per far fronte alle erogazioni delle anticipazioni di cui al comma 1 a favore dei Consorzi di bonifica interessati si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie iscritte, in termini di competenza e di cassa, al capitolo 112094 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

5. Agli oneri necessari per far fronte alle somme da erogare al Commissario ad acta e ai componenti della struttura di supporto si provvede mediante una variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, prelevando la somma di euro 20 mila dal capitolo 112093/06, in termini di competenza e di cassa e iscrivendola al capitolo 112097 del bilancio medesimo.

[2](#)Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e art. 6, comma 4, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

[3](#)La presente lettera, già sostituita dall'art. 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 19, è stata poi nuovamente così sostituita dall'art. 6, comma 5, L.R. 30 aprile 2009, n. 10 (vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e l'art. 6, comma 4, della suddetta L.R. n. 10/2009). Il testo precedente era così formulato: «c) al pagamento del corrispettivo sia all'Acquedotto pugliese (AQP) per la fornitura dell'acqua sia all'Ente nazionale

elettricità (ENEL) per la fornitura dell'energia elettrica agli impianti irrigui e agli impianti per l'approvvigionamento idrico alle popolazioni pugliesi.».

⁴Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e art. 6, comma 4, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

⁵ Lettera così modificata dall'art. 17, comma 3, L.R. 19 luglio 2006, n. 22. Vedi anche, per gli adempimenti di cui alla presente lettera, l'art. 11, comma 3, L.R. 2 luglio 2008, n. 18 e art. 6, comma 4, L.R. 30 aprile 2009, n. 10.

Art. 2 Sospensione elezioni ⁶

[1. I termini per il rinnovo del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi sono sospesi fino alla data di entrata in vigore della nuova legge regionale di riordino delle norme in materia di Consorzi di bonifica e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2006].

⁶Articolo abrogato dall'art. 40, comma 1, lettera o), L.R. 13 marzo 2012, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 3 Proroga termini legge regionale 6 settembre 1999, n. 26.

1. Il termine disposto dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Legge regionale 5 maggio 1999, n. 18. Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee. Modifiche all'articolo 15, comma 1 - norme di carattere generale), come prorogato dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 8, dall'articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 9 e dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi a falda artesiane e freatica, ai sensi dell'articolo 23-quater della legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti), viene prorogato alla data del 30 giugno 2006.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Legge regionale 17/06/2013, n. 13 - Marche

Riordino degli Interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e Del Tronto.

Pubblicata nel B.U. Marche 27 giugno 2013, n. 50.

Preambolo

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Finalità e oggetto.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, riconosce la bonifica quale attività per lo sviluppo economico nonché per la sostenibilità ambientale, la tutela delle risorse idriche e per la difesa idraulica, idrogeologica e di presidio ³.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce il ruolo svolto dall'impresa agricola, in quanto soggetto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo, ai fini della conservazione e del mantenimento dell'integrità ambientale.
3. La presente legge disciplina il riordino delle attività di bonifica, di miglioramento fondiario e di irrigazione nonché la riorganizzazione dei consorzi di bonifica presenti nel territorio regionale ai fini della razionalizzazione e della omogeneità degli interventi.

³Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

Art. 2 Comprensori.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente.
2. Nel territorio regionale sono individuati i seguenti comprensori:
 - a) Foglia, Metauro, Cesano;
 - b) Misa, Esino;
 - c) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
 - d) Tenna, Aso e Tronto ⁴;
 - e) [Aso] ⁵;
 - f) [Tronto] ⁵.
3. I comuni facenti parte di ciascun comprensorio sono indicati nell'allegato A.

4. I comprensori costituiscono unità omogenee sotto il profilo idrografico e funzionali in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività di bonifica e irrigazione e possono ricomprendere uno o più bacini idrografici.

5. I comprensori di bonifica sono suddivisi in sub bacini idrografici individuati sulla base dei crinali di scolo delle acque piovane di norma di estensione non superiore a ha 1.500.

6. La classificazione, declassificazione e ripartizione di territori in consorzi di bonifica che ricadono nel territorio di due o più regioni spettano alle Regioni interessate, che vi provvedono d'intesa tra loro, ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382).

⁴Lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6. Il testo precedente era così formulato: «d) Tenna;».

⁵Lettera abrogata dall'art. 2, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

Art. 3 Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo⁶.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. In attesa del riordino legislativo statale, le funzioni amministrative concernenti la progettazione delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) sono esercitate dal consorzio di Bonifica di cui all'articolo 5, nel rispetto degli indirizzi e della programmazione stabiliti dalla Giunta regionale ⁷.

2. Le funzioni amministrative concernenti l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica indicate al comma 1 sono di competenza del consorzio di cui all'articolo 5.

3. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).

4. La Regione e gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 e all'articolo 17 della L.R. 13/1999, in particolare ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici ⁸.

⁶Articolo sostituito dall'art. 25, comma 1, L.R. 29 novembre 2013, n. 44 Il testo originario era così formulato: «Art. 3. Funzioni amministrative in materia di bonifica e di difesa del suolo. 1. Le funzioni amministrative concernenti la progettazione, l'esecuzione, l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle opere di bonifica di competenza pubblica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), e, in quanto applicabile, dal regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), sono esercitate dalle Province.

2. In materia di difesa del suolo, restano di competenza della Regione e degli enti locali le funzioni amministrative rispettivamente esercitate ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 (Disciplina regionale della difesa del suolo).

3. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 della L.R. n. 13/1999 ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati; possono altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.».

⁷Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

⁸Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6 Il testo precedente era così formulato: «4. Gli enti locali possono stipulare con il consorzio di cui all'articolo 5 convenzioni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 della L.R. 13/1999 ed in particolare per la realizzazione di opere a difesa degli abitati; possono altresì avvalersi del consorzio medesimo ai fini della progettazione e realizzazione delle opere pubbliche di propria competenza per le finalità della presente legge e per l'individuazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei bacini idrografici.».

Art. 4 Piano generale di bonifica.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Il consorzio di cui all'articolo 5 sottopone alla Giunta regionale la proposta di piano generale di bonifica, redatta in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione in materia paesistico-ambientale, di difesa del suolo e di protezione civile, compresi i piani dei distretti idrografici e gli strumenti urbanistici comunali, per la successiva adozione; la proposta di piano adottata dalla Giunta regionale è trasmessa per l'approvazione all'Assemblea legislativa regionale.

2. Il piano generale di bonifica stabilisce, in particolare, per ogni comprensorio:

a) le linee di intervento della bonifica;

b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione, il costo presunto e la copertura finanziaria ⁹;

c) le opere idrauliche di competenza privata;

d) le reti di irrigazione;

e) gli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario e per gli interventi di bonifica di competenza privata ivi compresa la viabilità vicinale, podereale e interpodereale.

3. Il piano generale di bonifica è sottoposto alle procedure di valutazione ambientale di cui al Capo II della legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34, alla legge regionale 28 ottobre 1999, n. 28, alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 e alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000), secondo le modalità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

⁹Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6 Il testo precedente era così formulato: «b) le opere di bonifica di competenza pubblica da realizzare, indicandone le priorità, i tempi di realizzazione ed il costo presunto;».

Art. 5 Consorzio di bonifica.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Il consorzio di bonifica delle Marche, di seguito denominato "consorzio", è ente pubblico economico di natura associativa dotato di autonomia statutaria, funzionale e contabile, che opera secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità ed equilibrio di bilancio.

2. Il consorzio è soggetto alla vigilanza della Regione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale).

Art. 6 Partecipazione al consorzio e ruoli di contribuenza.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Il consorzio è un consorzio obbligatorio costituito tra tutti i proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio per il beneficio che ricevono o possono ricevere dalle attività di manutenzione idraulico forestale di cui al D.P.R. 14 aprile 1993 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e

modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale), nonché dalle attività di mitigazione del dissesto idrogeologico riguardante i corsi d'acqua minori e di manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico, nei limiti determinati dal piano di classifica di cui all'articolo 16 ¹⁰.

2. La contribuenza per gli immobili che traggono beneficio dall'attività del consorzio è determinata sulla base di un piano di classifica e di riparto per ogni comprensorio, deliberato dal consorzio, viste le delibere dei comprensori e in attuazione degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, solo in assolvimento degli obblighi a carico dei privati ai sensi dell'articolo 868 del codice civile.

3. Per l'attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgano delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, viene delimitato un ulteriore perimetro di contribuenza specifico per gli interventi che esulano dalla pubblica utilità e che apportano specifico beneficio dalla realizzazione di opere idrauliche concordate con i privati.

4. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante trascrizione, ai sensi dell'articolo 58 del r.d. 215/1933.

5. La contribuenza determinata sulla base del piano di classifica e di riparto e per l'attuazione del piano di bonifica o qualora gli enti locali si avvalgano delle convenzioni di cui all'articolo 3, comma 3, deve essere trasmessa o comunicata preventivamente a tutti gli interessati, che ne devono conoscere l'utilizzo, e le modalità di riscossione devono restare in capo al consorzio.

6. I consorziati:

- a) eleggono i membri dell'assemblea del comprensorio di loro competenza, secondo quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto del consorzio;
- b) sono tenuti al pagamento dei contributi consortili;
- c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

7. Sono esentati dal pagamento del contributo generale di bonifica i proprietari degli immobili i cui scarichi delle acque meteoriche di dilavamento sono allacciati a pubblica fognatura. Il contributo è dovuto per le pertinenze, se le stesse non sono allacciate a pubblica fognatura.

8. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, nonché tutti i soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi ammessi dalle vigenti normative contribuiscono alle spese consortili in proporzione al beneficio diretto ottenuto versando un canone, definito in un'apposita convenzione con il consorzio tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dei quantitativi sversanti e delle caratteristiche del corpo ricettore.

9. Le convenzioni di cui al comma 8 individuano i canali e le strutture di bonifica utilizzate e costituiscono parte integrante per l'affidamento del servizio idrico integrato. I relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

¹⁰Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

Art. 7 Organi del consorzio.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Sono organi del consorzio:

- a) le assemblee dei comprensori;
- b) l'assemblea del consorzio;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il presidente;
- e) il revisore unico.

2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni. Lo statuto disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni e del rinnovo degli organi stessi.

3. [Il presidente percepisce una indennità annua pari all'indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti e, se lavoratore dipendente può essere collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), in quanto compatibile. La stessa facoltà è prevista per il Presidente dell'Assemblea regionale del consorzio nominato ai sensi dello statuto dell'ente] **11**.

4. [Il vicepresidente e il revisore percepiscono una indennità annua pari al 50 per cento dell'indennità del presidente] **12**.

5. Ai componenti spetta unicamente il rimborso delle spese documentate per la partecipazione alle sedute **13**.

11Comma dapprima modificato dall'art. 28, comma 1, L.R. 28 aprile 2017, n. 15e poi abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6.

12Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

13Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6 Il testo precedente era così formulato: «5. I componenti del consiglio percepiscono un gettone di presenza non superiore a 30 euro a seduta.».

Art. 8 L'assemblea del comprensorio.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. L'assemblea del comprensorio è composta:

- a) da sedici membri in rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli;
- b) da due membri, in rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale;
- c) da dodici membri designati da apposita assemblea dei sindaci dei comuni facenti parte dello stesso comprensorio, di cui almeno sei delle aree montane **14**;
- d) da un membro designato dalle associazioni ambientaliste regionali.

2. I componenti dell'assemblea di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. I componenti dell'assemblea di cui al comma 1, lettere a) e b), sono eletti con votazione pro capite. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera a), gli aventi diritto al voto sono suddivisi in tre sezioni elettorali di uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri in proporzione al riparto contributivo della sezione.

4. Ai fini dell'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), gli aventi diritto al voto sono suddivisi in due sezioni elettorali. Ogni sezione elegge il proprio membro.

14Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

Art. 9 Modalità di elezione dei membri dell'assemblea del comprensorio e del consorzio.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. L'elezione dei componenti dell'assemblea di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), è indetta dal presidente del consorzio a decorrere dalla decima domenica antecedente la scadenza dell'organo e si svolge per ogni categoria su presentazione di liste concorrenti contenenti un numero di candidati pari ai membri da eleggere.

2. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il presidente del consorzio provvede a pubblicare un annuncio nell'albo pretorio e nei siti istituzionali dei comuni inclusi nel territorio di

ciascun comprensorio. Nell'annuncio viene specificata in particolare l'ubicazione dei seggi elettorali.

3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori non inferiore a cinquanta.

4. Ogni elettore può esprimere due preferenze, rispettando in questo caso l'alternanza di genere. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto.

5. Ad ogni lista sono attribuiti seggi secondo il metodo proporzionale.

6. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.

7. I risultati delle operazioni elettorali sono pubblicati all'albo consortile e all'albo pretorio dei comuni inclusi nel territorio di ciascun comprensorio il giorno successivo allo svolgimento dello scrutinio.

8. I ricorsi avverso i risultati delle operazioni elettorali sono presentati, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo consortile, alla struttura organizzativa regionale competente in materia di elezioni regionali. La Giunta regionale delibera sui ricorsi entro sessanta giorni dalla presentazione. La Giunta regionale può altresì disporre d'ufficio l'eventuale annullamento delle elezioni.

9. Le schede di votazione e il verbale delle operazioni elettorali sono inviati entro dieci giorni dalla data del loro svolgimento al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla proclamazione degli eletti. Copia dell'atto di proclamazione è trasmessa al presidente del consorzio.

10. L'assemblea è convocata dal componente, tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), che ha ottenuto il maggior numero di voti e si riunisce decorsi trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi o entro dieci giorni dall'avvenuto pronunciamento della Giunta regionale.

11. L'assemblea del consorzio è composta da ventinove componenti, in ragione di sette per ognuno dei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, più un rappresentante delle associazioni ambientaliste [15](#).

12. Nei comprensori di cui al comma 2 dell'articolo 2, quattro degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale [16](#).

13. [Nei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 2, tre degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, due ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale] [17](#).

14. [Nei comprensori di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2, due degli eletti appartengono alla rappresentanza dei proprietari di immobili agricoli, uno ai designati dall'assemblea dei sindaci e uno alla rappresentanza dei proprietari di immobili ad uso industriale, commerciale ed artigianale] [17](#).

15. L'elezione in ogni comprensorio è effettuata con voto limitato a quattro in un'unica lista. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane.

[15](#)Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6 Il testo precedente era così formulato: «11. L'assemblea del consorzio è composta da trentuno componenti, eletti tra i membri delle assemblee dei comprensori in base a quanto segue:

a) sei per ognuno dei comprensori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 2;

b) quattro per ognuno dei comprensori di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 2.».

[16](#)Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6 Il testo precedente era così formulato: «12.

Dell'assemblea fa altresì parte un rappresentante delle associazioni ambientaliste.».

17Comma abrogato dall'art. 8, comma 3, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

Art. 10 Consiglio di amministrazione, presidente e vicepresidente.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Il consiglio di amministrazione è formato da nove membri, eletti in un'unica lista dall'assemblea del consorzio al proprio interno con voto limitato a cinque preferenze. Risultano eletti i membri che hanno conseguito il maggior numero di preferenze garantendo la rappresentanza di ciascun comprensorio. A parità di voti di preferenza è eletto il candidato più giovane. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione al suo interno **18**.

18Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

Art. 11 Revisore unico.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

Art. 12 Incompatibilità.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. I componenti delle assemblee e il revisore unico non possono avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi al consorzio.

2. Non possono far parte delle assemblee o essere nominati revisori i consiglieri ed assessori regionali, i Presidenti, gli assessori e i consiglieri delle Province, i Presidenti delle Camere di commercio, gli amministratori degli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione.

Art. 13 Competenze degli organi.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Le competenze e il funzionamento interno degli organi del consorzio e dei comprensori sono disciplinate dallo statuto.

2. Compete comunque alle assemblee dei comprensori l'espressione del parere relativo agli adempimenti di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Competono all'assemblea del consorzio:

- a) la deliberazione delle proposte di modifica dello statuto, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio, corredato della relazione sull'attività svolta;
- c) l'approvazione della dotazione organica e del regolamento del personale;
- d) l'approvazione dei piani e dei programmi triennali degli interventi e del relativo elenco annuale, nonché dei criteri per la loro attuazione;
- e) la determinazione del perimetro di contribuenza;
- f) l'approvazione degli atti che comportano impegni di spesa pluriennali.

4. Il consiglio di amministrazione bandisce la selezione per la nomina del direttore generale del consorzio, predispone gli atti di contabilità nel rispetto di quanto stabilito dalla L.R. n. 13/2004 e

provvede alla pubblicazione dei bilanci, nonché degli atti adottati, nel sito istituzionale.

5. Il consiglio di amministrazione, oltre alle attribuzioni ad esso espressamente demandate dallo statuto, esercita ogni altra attività non di competenza dell'assemblea del consorzio.

6. Spetta al presidente la rappresentanza legale dell'ente.

Art. 14 Funzioni del consorzio 21.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Il consorzio in particolare:

a) predispone il piano di classifica e determina i contributi consortili;

b) approva il piano delle opere di bonifica di competenza privata e il piano degli interventi di miglioramento fondiario;

c) approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori per le opere di propria competenza, riservando particolare attenzione ai territori montani;

d) esercita le funzioni dei consorzi idraulici secondo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 del R.D. 523/1904;

d-bis) svolge la funzione di presidio idraulico e gestione del pronto intervento idraulico nel reticolo idrografico minore 19;

e) esegue, in caso di inerzia dei soggetti di cui all'articolo 12 del R.D. 523/1904 e con rivalsa dei relativi oneri, le opere idrauliche di sola difesa dei beni compresa la manutenzione delle stesse opere e la sistemazione dell'alveo dei minori corsi d'acqua, distinti dai fiumi e torrenti con la denominazione di fossati, rivi e colatori pubblici;

f) esegue, in caso di inerzia dei proprietari dei fondi e nel rispetto della pertinente normativa statale, le opere di sistemazione degli scoli, la soppressione di ristagni o di raccolta di acque e la manutenzione delle strade vicinali di uso pubblico ove non sia costituito uno specifico Consorzio stradale ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126 (Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico);

g) provvede alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali o connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di energia elettrica prevedendo anche il possibile utilizzo plurimo degli impianti;

h) può svolgere per conto dello Stato, della Regione e degli enti locali la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza, fatta salva l'applicazione della disciplina statale ed europea in materia di contratti pubblici 20;

i) provvede alla realizzazione e alla gestione degli interventi e delle opere finanziate dall'Unione europea o da altri enti pubblici 22;

l) fornisce i dati e le informazioni utili all'attività di programmazione e pianificazione, nonché all'attività conoscitiva di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 152/2006;

m) fornisce i dati e collabora con la Regione nell'attività di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico e idraulico, anche attraverso l'impiego delle necessarie risorse umane e strumentali, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e del d.l. 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, sulla base di specifici accordi stipulati con le stesse modalità previste dal D.P.C.M. 14 settembre 2012 (Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza);

n) fornisce i dati utili alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli

obblighi derivanti dalla normativa europea e statale in materia ambientale;

o) partecipa alle attività di programmazione e pianificazione regionali e provinciali volte ad assicurare la tutela e il risanamento del suolo e del sottosuolo, nonché il risanamento idrogeologico del territorio;

p) collabora con la Regione alla determinazione del fabbisogno irriguo delle aree ricadenti nei comprensori;

q) collabora con il dipartimento difesa del suolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

r) può collaborare con la Regione per le attività di vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti agli agricoltori dall'accesso ai contributi europei.

2 . Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sul territorio, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di diritto europeo, il consorzio può affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e dell'articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008).

3 . La programmazione, la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario sono improntate al rispetto delle disposizioni in materia paesistica e ambientale, di edilizia, di difesa del suolo e di protezione civile, nonché conformi agli strumenti di programmazione e pianificazione ai vari livelli, compresi i piani di bonifica provinciali e gli strumenti urbanistici comunali.

4 . La programmazione, la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere di irrigazione devono essere finalizzati alla tutela qualitativa e quantitativa e al miglioramento della risorsa acqua. La gestione e l'utilizzo della risorsa idrica, basati sulla pianificazione degli usi, devono essere improntati all'adozione delle misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi e al controllo degli effettivi emungimenti, anche raccordandosi con le strutture regionali che svolgono attività di monitoraggio.

5 . Il consorzio esprime parere sui piani regolatori generali e relative varianti di cui alla legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), prima della loro adozione da parte dei comuni il cui territorio è all'interno del perimetro di contribuenza. Decorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il parere si intende favorevole.

¹⁹Lettera aggiunta dall'art. 10, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

²⁰Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 2, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6 Il testo precedente era così formulato: «h) può svolgere per conto dello Stato e dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di rispettiva competenza;».

²¹Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 febbraio 2015, n. 79.

²²Vedi, anche, la Delib.G.R. 16 febbraio 2017, n. 133.

Art. 15 Programma triennale ed elenco annuale dei lavori.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Il programma triennale e l'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c), sono trasmessi alla Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 13/2004.

2. Gli interventi pubblici possono essere inseriti solo se previsti nel piano generale di bonifica e negli

strumenti di pianificazione in materia di difesa del suolo. Per quelli non previsti, è necessario acquisire il parere vincolante dell'Autorità di bacino prima dell'inserimento.

Art. 16 Piano di classifica e di riparto.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Il consorzio provvede alla redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all'articolo 6, nonché per le spese di funzionamento del consorzio.
2. Il consorzio provvede, altresì, alla redazione del piano di riparto, in proporzione al beneficio derivante per ciascun immobile.
3. Il beneficio è distinto in:
 - a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a difendere il territorio da fenomeni di dissesto idrogeologico;
 - b) beneficio di difesa idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando il territorio e la sua qualità ambientale;
 - c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di bonifica e a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
 - c-bis) beneficio della viabilità vicinale ad uso pubblico [23](#).
4. Il contributo consortile per la ripartizione degli oneri irrigui è determinato tenendo conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici comprensivi dei costi ambientali e di quelli relativi alle risorse, sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'allegato 10 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006.
5. I contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale del consorzio.
6. Le deliberazioni consortili di classifica degli immobili e di riparto delle spese, con allegata cartografia del perimetro di contribuenza, sono pubblicate nel sito istituzionale del consorzio e inviate alla Regione. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione chiunque può presentare memorie e osservazioni alla Regione che approva gli atti nei trenta giorni successivi.

[23](#)Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

Art. 17 Consultazione e partecipazione.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Il consorzio svolge la propria attività conformandosi al metodo della consultazione con gli enti pubblici territoriali e con le altre amministrazioni, preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.
2. Il consorzio assicura, altresì, la consultazione delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni sindacali, nonché dei gestori dei servizi pubblici.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il consorzio può stipulare convenzioni e accordi di programma con gli enti locali ricadenti nei comprensori ovvero con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
4. Il consorzio assicura la massima trasparenza e accesso agli atti a tutti i soggetti consorziati.

Art. 18 Disposizioni transitorie e finali e fusione dei consorzi di bonifica.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. La Giunta regionale provvede all'adozione degli atti necessari alla fusione in un unico ente dei consorzi di bonifica del:
 - a) Foglia, Metauro e Cesano;
 - b) Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera;
 - c) Aso, Tenna e Tronto.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina un commissario straordinario, determinandone la durata in carica non superiore a diciotto mesi, nonché il compenso, a carico dei consorzi, che non può comunque superare quello previsto per il presidente del consorzio di bonifica delle Marche. Al commissario si applica la disciplina delle incompatibilità di cui all'articolo 12.
3. Dalla data di nomina del commissario decadono gli organi dei consorzi di cui al comma 1 ancora in carica.
4. Il commissario straordinario espleta la procedura di fusione ed esercita le funzioni di competenza degli organi ordinari dei consorzi, ivi compresi gli atti di straordinaria amministrazione. Il commissario in particolare:
 - a) rileva lo stato patrimoniale e del personale di ciascun consorzio;
 - b) individua le attività e le passività di ciascun consorzio, rinegoziando eventualmente i rapporti con i creditori;
 - c) redige il piano di classifica e di riparto di cui all'articolo 16 ed il perimetro di contribuenza;
 - d) predispone il piano di risanamento dei consorzi di cui al comma 1 anche mediante l'emissione di ruoli straordinari, nominando un unico direttore tra quelli in carica e perseguendo la razionalizzazione della logistica e delle risorse umane e strumentali. Il direttore è nominato fino al termine dell'incarico del commissario straordinario;
 - e) redige, entro dodici mesi dalla nomina eventualmente prorogabili dalla Giunta regionale in base a motivata richiesta, la relazione conclusiva, il progetto di fusione e il nuovo statuto e li trasmette alla Giunta regionale per la relativa approvazione.
5. La Giunta regionale con apposita deliberazione approva gli atti di cui al comma 4, lettera e), e costituisce il nuovo consorzio, che assume la denominazione di consorzio di bonifica delle Marche.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 2, i consorzi di cui al comma 1 non possono effettuare cessioni di beni di loro proprietà.
7. Dalla data di costituzione di cui al comma 5, il commissario straordinario assume la funzione di amministratore straordinario del nuovo consorzio ed esercita le funzioni ordinarie e straordinarie fino alla costituzione degli organi consortili.
8. L'amministratore straordinario indice le elezioni degli organi consortili entro sessanta giorni dalla assunzione delle sue funzioni.
9. Dalla data di costituzione di cui al comma 5 il nuovo consorzio succede ai preesistenti consorzi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
10. Fino all'approvazione del bilancio da parte degli organi ordinari e comunque non oltre un anno dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, la gestione delle attività e delle passività è

effettuata in maniera separata per ciascuno dei consorzi oggetto di fusione.

11. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione della pianta organica del nuovo consorzio, i consorzi di cui al comma 1 non possono assumere personale alle loro dipendenze.

Art. 19 Modifiche ed abrogazioni.

In vigore dal 12 luglio 2013

1. Alla tabella A allegata alla L.R. 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale), sono soppresse le voci: "Consorzio di bonifica della Valle del Tenna (L.R. n. 13/1985)", "Consorzio di bonifica del Tronto (L.R. n. 13/1985)", "Consorzio di bonifica dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (L.R. n. 13/1985)", "Consorzio di bonifica dei bassi bacini del Musone, Potenza e Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco (L.R. n. 13/1985)" e "Consorzio di bonifica dell'Aso (L.R. n. 13/1985)".

2. Sono abrogati:

a) le leggi regionali 17 aprile 1985, n. 13 (Norme per il riordinamento degli interventi in materia di bonifica) e 9 maggio 1997, n. 30 (Disciplina regionale della bonifica. Attribuzione di funzioni alle Province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142. Soppressione dei consorzi di bonifica);

b) l'articolo 13 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 21 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2000);

c) la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 (Istituzione della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)).

La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Allegato A [24](#)

In vigore dal 12 luglio 2013

COMPENSORIO "A" FOGLIA, METAURO, CESANO

Acqualagna

Apecchio

Auditore

Barchi

Belforte all'Isauro

Borgo Pace

Cagli

Cantiano

Carpegna

Cartoceto

Colbordolo

Fano

Fermignano

Fossombrone
Fratte Rosa
Frontino
Frontone
Gabicce Mare
Gradara
Isola del Piano
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello sul Metauro
Mercatino Conca
Mombaroccio
Mondavio
Mondolfo
Monte Cerignone
Monte Porzio
Montecalvo in Foglia
Monteciccardo
Montecopiolo
Montefelcino
Montegrimano
Montelabbate
Montemaggiore al Metauro
Monterado
Orciano di Pesaro
Peglio
Pergola
Pesaro
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Costanzo
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo in Campo
Sant'Angelo in Lizzola

Sant'Angelo in Vado

Sant'Ippolito

Sassocorvaro

Sassofeltrio

Serra Sant'Abbondio

Serrungarina

Tavoleto

Tavullia

Urbania

Urbino

COMPRESORIO "B" MISA, ESINO

Agugliano

Ancona

Apiro

Arcevia

Barbara

Belvedere Ostrense

Camerano

Camerata Picena

Castel Colonna

Castelbellino

Castelleone di Suasa

Castelplanio

Cerreto d'Esi

Chiaravalle

Corinaldo

Cupramontana

Esanatoglia

Fabriano

Falconara Marittima

Genga

Jesi

Monte Roberto

Maiolati Spontini

Matelica

Mergo

Monsano

Monte San Vito

Montecarotto

Montemarciano

Morro d'Alba

Numana

Offagna

Ostra

Ostra Vetere

Poggio San Marcello

Poggio San Vicino

Polverigi

Ripe

Rosora

San Marcello

San Paolo di Jesi

Sassoferrato

Senigallia

Serra dè Conti

Serra San Quirico

Sirolo

Staffolo

COMPENSORIO "C" MUSONE, POTENZA, CHIANTI, ASOLA E ALTO NERA

Acquacanina

Appignano

Belforte del Chianti

Bolognola

Caldarola

Camerino

Camporotondo di Fiastrone

Castelfidardo

Castelraimondo

Castelsantangelo sul Nera

Cessapalombo

Cingoli

Civitanova Marche

Colmurano

Corridonia

Fiastra

Filottrano
Fiordimonte
Fiuminata
Francavilla d'Ete
Gagliole
Loreto
Loro Piceno
Macerata
Massa Fermana
Mogliano
Montappone
Monte Cavallo
Monte San Giusto
Monte San Pietrangeli
Monte Vidon Corrado
Montecassiano
Montecosaro
Montefano
Montegranaro
Montelupone
Morrovalle
Muccia
Osimo
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena
Recanati
Ripe San Ginesio
San Ginesio
San Severino Marche
Santa Maria Nuova
Sant'Angelo in Pontano
Sefro

Serrapetrona

Serravalle di Chienti

Tolentino

Torre San Patrizio

Treia

Urbisaglia

Ussita

Visso

COMPENSORIO "D" TENNA, ASO E TRONTO

Acquasanta Terme

Acquaviva Picena

Altidona

Amandola

Appignano del Tronto

Arquata del Tronto

Ascoli Piceno

Belmonte Piceno

Campofilone

Carassai

Castel di Lama

Castignano

Castorano

Colli del Tronto

Comunanza

Cossignano

Cupra Marittima

Falerone

Fermo

Folignano

Force

Grottammare

Grottazzolina

Gualdo

Lapedona

Magliano di Tenna

Maltignano

Massignano

Monsampietro Morico

Monsampolo del Tronto
Montalto delle Marche
Monte Giberto
Monte Rinaldo
Monte San Martino
Monte Urano
Monte Vidon Combatte
Montedinove
Montegallo
Montefalcone Appennino
Montefiore dell'Aso
Montefortino
Montegiorgio
Monteleone di Fermo
Montelparo
Montemonaco
Monteprandone
Monterubbiano
Montottone
Moresco
Offida
Ortezzano
Palmiano
Pedaso
Penna San Giovanni
Petritoli
Ponzano di Fermo
Porto San Giorgio
Porto Sant'Elpidio
Rapagnano
Ripatransone
Roccafluvione
Rotella
San Benedetto del Tronto
Santa Vittoria in Matenano
Sant'Elpidio a Mare
Sarnano

Servigliano

Smerillo

Spinetoli

Venarotta

[24](#) Allegato così sostituito dall'art. 12, comma 1, L.R. 25 febbraio 2019, n. 6

Legge regionale 20/12/2019, n. 45 - Abruzzo

Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 23 dicembre 2019, n. 167 speciale.

Preambolo

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 19/8 del 26.11.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale

e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 Finalità.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano sulla proposta per l'attuazione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Criteri per il riordino dei Consorzi di bonifica. Repertorio Atti n. 187/CSR del 18 settembre 2008 (di seguito "Intesa Stato-Regioni sul riordino dei Consorzi di bonifica"), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, quali enti pubblici economici a struttura associativa, retti dai propri statuti, sono tenuti ad informare l'esercizio delle proprie funzioni ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.

3. L'attività di bonifica si informa, altresì, al principio dell'Unione europea di precauzione ed al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2 Gestione in forma associata di attività.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), i Consorzi di

bonifica gestiscono in forma associata almeno le seguenti attività:

- a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
- b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l'istituzione di una centrale unica di committenza;
- c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditorî vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
- d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
- e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
- f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
- g) tenuta del catasto consortile.

2. L'Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue regionale (di seguito "ANBI regionale") svolge funzioni di coordinamento al fine dello svolgimento delle attività in forma associata di cui al comma 1.

3. Per la gestione associata delle attività di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica utilizzano le strutture e le risorse umane disponibili, senza determinare ulteriori oneri a carico della contribuenza consortile.

4. Le attività, escluse dall'esercizio in forma associata, rimangono in capo ai singoli Consorzi, ferma restando la facoltà, da parte degli stessi, di estendere tale modalità di gestione ad attività ulteriori rispetto a quelle elencate al comma 1.

5. I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma associata sono definiti attraverso specifiche convenzioni sottoscritte dai Consorzi di bonifica che applicano tale modalità di gestione delle attività.

6. Al fine di assicurare omogeneità nella definizione dei profili organizzativi e gestionali di cui al comma 5, lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i Consorzi medesimi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La gestione associata delle attività di cui al comma 1 è realizzata entro centoventi giorni dall'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 6.

8. La gestione associata di attività ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 1 è realizzata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione di specifici atti integrativi alle convenzioni, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i medesimi Consorzi.

9. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 6 e gli atti integrativi di cui al comma 8 sono inviate, prima della loro adozione e sottoscrizione, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia perché esprima parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.

10. Le economie derivanti dalla gestione associata delle attività, delle quali è data specifica evidenza da parte dei Consorzi nel rapporto di cui all'articolo 21, comma 2, sono destinate alla riduzione degli oneri posti a carico della contribuenza e all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica.

Art. 3 Convenzioni con gli imprenditori agricoli, collaborazione, concertazione e accordi di programma.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Allo scopo di rendere efficiente la gestione e valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, possono affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57).
2. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso territorio, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.
3. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi, e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.
4. Le disposizioni del comma 3 possono essere applicate anche per i territori non ricompresi nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento purché gli interventi siano coerenti con le finalità consortili definite nella presente legge.

Art. 4 Organi consorziali.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Gli Organi dei Consorzi di bonifica sono:
 - a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Comitato amministrativo;
 - d) il Presidente;
 - e) il Revisore unico.

Art. 5 Assemblea dei consorziati.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
2. Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al comma 3.
3. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.
4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentati; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.
5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al

quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.

Art. 6 Consiglio di amministrazione.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e quelle definite nello Statuto del Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei consorziati.
3. Per assicurare la rappresentanza pubblica nei Consorzi di bonifica, fanno parte di ciascun Consiglio di amministrazione tre membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra cittadini con esperienza in campo tecnico o amministrativo, elettori nei Comuni che ricadono nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento.
4. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale.
5. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni.
6. Il Consiglio di amministrazione comunica al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura (di seguito Dipartimento competente) la data delle elezioni consortili almeno novanta giorni prima.
7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, con voto consultivo e a titolo gratuito, quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale.
8. In osservanza dell'Intesa Stato-Regioni sul riordino dei consorzi di bonifica, possono avere diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico non più di tre componenti il Consiglio di amministrazione, individuati ai sensi della presente legge nei membri del Comitato amministrativo. Gli altri rappresentanti dei consorziati possono aver riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, ovvero il rimborso delle spese di viaggio soltanto se previamente autorizzate e debitamente documentate.
9. Sono rimborsate le spese di viaggio se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di bonifica.
10. La quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza è stabilita dall'articolo 14.

Art. 7 Sistema elettorale del Consiglio di amministrazione.

In vigore dal 5 novembre 2022

1. I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio di amministrazione mediante voto pro-capite e segreto.
2. Per la elezione dei membri elettivi di cui al comma 1, i membri dell'Assemblea sono suddivisi in tre sezioni, in relazione al diverso carico contributivo:
 - a) nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, anche se corrispondono contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione, di cui alla lettera b);

- b) nella seconda sezione sono inclusi i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo. Il minimo è rappresentato dal contributo più elevato della prima sezione di cui alla lettera a) e il massimo è costituito dal contributo minimo della terza sezione, di cui alla lettera c);
- c) nella terza sezione sono inclusi i consorziati con un carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione, di cui alla lettera b).
3. La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro e la terza da tre delegati.
4. Per la suddivisione in sezioni di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione provvede alla quantificazione dei relativi contributi, in esito a specifica indagine a campione che tiene conto, tra l'altro, delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi da parte delle aziende selezionate.
5. I candidati, componenti dell'Assemblea dei consorziati, sono eletti su liste sezionali, presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto della sezione e in regola con il pagamento del contributo consortile; le firme dei sottoscrittori sono autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale, ovvero da un funzionario incaricato dal Consorzio di bonifica.
6. Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti previamente, in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.
7. L'elezione del Consiglio di amministrazione ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.
8. Le elezioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di domenica nel periodo ricompreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio, salvo motivata deroga autorizzata dal Dipartimento competente.
9. Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi della sezione avente diritto al voto che non si trovino nelle condizioni o di incandidabilità di cui al successivo articolo 8 e che dispongano di un titolo di proprietà, ovvero che dispongano di un valido titolo di conduzione da almeno cinque anni.
10. I seggi rimangono aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ininterrottamente.
11. I candidati alle liste sezionali sono:
- 1 per la prima sezione;
 - 4 per la seconda sezione;
 - 3 per la terza sezione 2.
12. Sono ammessi all'elezione anche i contrassegni che presentano liste in una singola sezione.
13. Ad ogni lista sezionale che ha raggiunto il limite del cinque per cento è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti, calcolato secondo il metodo d'Hondt:
- si divide il totale dei voti validi di ogni lista sezionale per 1, 2, 3, e di seguito fino al numero di seggi sezionali da assegnare, e si attribuiscono i seggi disponibili in base ai quozienti elettorali così ottenuti seguendo un ordine decrescente;
 - in caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista;
 - in caso di parità di voti di lista il seggio viene assegnato al candidato più anziano di età.
14. Nell'ambito di ciascuna lista sezionale sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
15. In mancanza di candidati per una sezione, il numero dei consiglieri ad essa spettante è attribuito alla sezione con più voti totali, fino ad un massimo di due.

16. I consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista sezionale; in assenza si procede alla nomina del candidato non eletto della lista di altra sezione recante lo stesso contrassegno, se presente, col maggior numero di voti di lista; altrimenti, al candidato non eletto della lista sezionale con il quoziente più alto tra quelli non utili all'assegnazione del seggio ai sensi del comma 13.

17. In caso di impossibilità alla sostituzione ai sensi del comma 16 della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

18. In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono valori minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica sono valide se i consorziati partecipanti al voto, in almeno una delle tre sezioni, sono almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o rappresentano il dieci per cento della contribuzione nella relativa sezione.

19. Se non si raggiunge il quorum di cui al comma 18, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, con il compito, in particolare, di indire nuove elezioni entro un anno dal commissariamento.

20. Se le votazioni non hanno avuto luogo o non sono valide, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta e valuta, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 62 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la possibilità di ricorrere alla fusione del Consorzio, ovvero provvede a far indire nuove elezioni, sentita la Commissione consiliare competente.

21. I verbali relativi alle operazioni elettorali sono inviati al Dipartimento competente entro tre giorni dalla data di svolgimento delle elezioni e contestualmente pubblicati nell'albo consortile.

22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 21 gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali sono presentati al Dipartimento competente, che decide in merito, su parere della Commissione consiliare competente.

²Comma così sostituito dall'art. 2, comma 18, lettera a), L.R. 3 novembre 2022, n. 29 a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 8 Incandidabilità.

In vigore dal 12 dicembre 2024

1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:

- a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- b) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- c) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
- e) i dipendenti del Consorzio di bonifica;
- f) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- g) coloro che hanno con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- h) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del consorzio;
- i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;

- j) Parlamentare nazionale o europeo;
- k) Consigliere o Assessore regionale;
- l) Sindaco e Assessore di Comuni con popolazione superiore a 5 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile [3](#);
- m) Consigliere di Comuni con popolazione superiore a 30 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile [4](#);
- n) Presidente della Camera di Commercio;
- o) Amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilale o società partecipate dalla Regione.

2. Le cause di cui al comma 1 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.

[3](#)Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, lettera a), L.R. 9 dicembre 2024, n. 24 a decorrere dal 12 dicembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

[4](#)Lettera così modificata dall'art. 25, comma 1, lettera b), L.R. 9 dicembre 2024, n. 24 a decorrere dal 12 dicembre 2024 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 46, comma 1, della medesima legge).

Art. 9 Elezione del Comitato amministrativo.

In vigore dal 30 novembre 2023

1. Il Consigliere anziano per età convoca il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla proclamazione⁵.

2. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge il Comitato amministrativo, composto dal Presidente e da altri due membri, di cui uno con funzione di Vicepresidente. Può far parte del Comitato amministrativo solo uno dei componenti nominati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i membri in carica del Consiglio di amministrazione. I restanti due membri sono eletti con un'unica votazione nell'ordine del maggior numero di voti riportati; è eletto Vicepresidente il candidato che, in detta votazione, consegue il maggior numero di voti. In ogni caso a parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Il Comitato amministrativo ha durata pari a quella del Consiglio di amministrazione ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

5. Per il computo della durata massima non viene considerata la durata degli incarichi svolti e in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La quantificazione dei compensi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e al membro eletto in seno al Consiglio di amministrazione è stabilita dall'articolo 14.

⁵Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 27 novembre 2023, n. 56 a decorrere dal 30 novembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge).

Art. 10 Funzioni del Presidente.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; in caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono temporaneamente assolve dal Consigliere più anziano di età, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

3. Se per qualsiasi motivo il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convocano, entro trenta giorni, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Art. 11 Mozione di sfiducia.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio, avverso il Presidente può essere proposta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica; la mozione, motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri proponenti, è inoltrata al Presidente del Consorzio.

2. Il Presidente del Consorzio ne dispone l'immediata trasmissione ai componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio per la discussione della mozione non oltre quindici giorni e non prime di cinque giorni lavorativi dal suo deposito presso gli uffici.

3. Nella seduta fissata, il Consiglio di amministrazione, previa discussione, provvede alla votazione palese della mozione di sfiducia.

4. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, in caso di sfiducia, decade anche il Vice Presidente e anche il terzo membro del Comitato amministrativo. Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione provvede ad eleggere le cariche sfiduciate con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 12 Gestione Commissariale.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.

Art. 13 Revisore unico.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. In ciascun Consorzio il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dalle leggi vigenti e dallo Statuto, anche collaborando con il Presidente del Consorzio.

3. Il Revisore unico controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio; esamina e vista trimestralmente il conto di cassa; in qualsiasi momento il Revisore unico può svolgere attività di ispezione e controllo amministrativo-contabile.

4. Il Revisore unico trasmette mensilmente al Presidente del Consorzio i risultati delle sue attività e relaziona trimestralmente al Dipartimento competente sugli esiti dell'attività svolta, nonché alla Commissione consiliare competente in esito a specifica richiesta; riferisce al Presidente del Consorzio e al Dipartimento competente in merito alle ispezioni svolte, entro cinque giorni dallo svolgimento delle stesse.

5. Il Revisore unico, se accerta gravi e documentate irregolarità, chiede al Presidente del Consorzio di convocare il Consiglio di amministrazione.

6. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Consorzio di bonifica.

7. L'incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di società partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non può avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica.

8. La quantificazione del compenso spettante al Revisore unico è stabilita dall'articolo 14.

Art. 14 Compensi e gettoni di presenza.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. I Consorzi determinano autonomamente i compensi per il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere eletto nel Comitato amministrativo nella misura massima rispettivamente del trenta per cento, del dieci per cento e del cinque per cento dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale.

2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo, non può essere superiore per ogni seduta giornaliera all'importo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'articolo 6, comma 9.

4. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, i Consorzi di bonifica assicurano il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.

Art. 15 Vigilanza 7.

In vigore dal 29 novembre 2025

1. Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette ad approvazione di cui al comma 2, diventano esecutive dopo venti giorni dalla pubblicazione all'albo del Consorzio.

2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura, le deliberazioni concernenti:

a) lo statuto;

b) i regolamenti che disciplinano l'esercizio delle funzioni istituzionali essenziali del Consorzio e rapporti con i consorziati, così specificati:

1) i regolamenti consortili che disciplinano le modalità di consegna e utilizzo dell'acqua irrigua, inclusi i relativi regimi sanzionatori;

2) i regolamenti consortili che disciplinano il rilascio delle concessioni per usi extragricoli;

3) i regolamenti per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ente;

4) i regolamenti di contabilità;

5) i regolamenti sul funzionamento dell'organo amministrativo 6;

c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali nonché le assunzioni;

3. Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate al Dipartimento competente entro cinque giorni dalla pubblicazione.
4. Il Dipartimento di cui al comma 3 trasmette al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma 2, unitamente ad una relazione tecnico-amministrativa, entro quindici giorni dalla data di ricezione al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.
5. La Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4 o decorso il termine senza che la Commissione consiliare abbia provveduto, assume le proprie decisioni entro i successivi quindici giorni. Le deliberazioni consortili si intendono approvate qualora la Giunta non abbia deciso entro il suddetto termine.
6. I termini previsti dai commi 4 e 5 sono interrotti dalla eventuale richiesta di chiarimenti avanzata dal Dipartimento competente o dalla Commissione consiliare.
7. Tutti i termini inerenti all'esercizio della vigilanza e tutela di cui al presente articolo sono sospesi in caso di sospensione dell'attività degli organi regionali.

⁶Lettera così sostituita dall'art. 8, comma 3, lettera a), L.R. 20 dicembre 2019, n. 45 come sostituita dall'art. 17, comma 1, L.R. 26 novembre 2025, n. 30, a decorrere dal 29 novembre 2025 (ai sensi di quanto stabilito all'art. 38, comma 1, della medesima legge). Il precedente testo della suddetta lettera a) prevedeva l'aggiunta delle lettere c-bis) e c-ter) al comma 2 dell'art. 15, ora da considerare eliminate.

⁷Vedi, anche, la Delib.G.R. 24 novembre 2025, n. 766.

Art. 16 Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Dopo la lettera h) del comma 1-bis dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 sono inserite le seguenti:
"h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;
h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi."
2. Il comma 1-quinquies dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 è sostituito dal seguente:
"1-quinquies. In materia di protezione civile:
a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;
b) previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondili e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche".
3. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 11 della L.R. 36/1996 sono inseriti i seguenti:
"1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.
1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio

presente nei comprensori di riferimento.".

Art. 17 Modifiche alla L.R. 42/2012.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 42 (Trasferimento al Consorzio di Bonifica Ovest - Bacino Liri Garigliano delle competenze e risorse, già attribuite all'ARSSA, per la gestione delle opere e infrastrutture di bonifica) è inserita la seguente:

"c bis) le discenderie di epoca romana (cunicoli di Claudio) in quanto ancora strutturalmente funzionali all'emissario sotterraneo come sfiatatoi.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 42/2012 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Regione Abruzzo, anche nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). può affidare la propria rappresentanza in capo al Consorzio di Bonifica Ovest, conferirgli l'incarico di redigere proposte di disciplinare o regolamento e autorizzare l'impiego di personale alle proprie dipendenze, al fine di consentire la valorizzazione di carattere storico, archeologico, monumentale, culturale, paesaggistico e ambientale delle infrastrutture di cui all'articolo 1.".

Art. 18 Modifiche all'articolo 4 della L.R. 19/2013.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 19 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica) e altre disposizioni normative) sono inseriti i seguenti:

"1-bis. La procedura prevista al comma 1 non trova applicazione per il reclutamento del personale avventizio stagionale, cui si applica quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

1-ter. Per il reclutamento del personale è in ogni caso privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane.".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 19/2013 è sostituito dal seguente:

"2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi, per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei consorzi. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di bonifica, a tutti gli effetti di legge possono essere redatti e sottoscritti dai dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria, diploma di geometra, perito agrario o agrotecnico.".

Art. 19 Modifiche statutarie⁸.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. I Consorzi di bonifica uniformano ed adeguano i propri statuti alle previsioni della presente legge, sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento competente, definito in raccordo con l'ANBI regionale e approvato dalla Giunta.

2. In applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione, gli statuti individuano le competenze riconducibili, rispettivamente, al Presidente ed al Consiglio di amministrazione ed alla struttura tecnica ed amministrativa del Consorzio di bonifica.

3. Gli statuti dei Consorzi di bonifica, compresi quelli adeguati ai sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento competente per la successiva approvazione ai sensi dell'articolo 15.

4. Gli statuti consortili sono pubblicati a cura del Dipartimento competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sono resi disponibili sul sito istituzionale dei Consorzi di bonifica.

⁸Vedi, al riguardo, la Delib.G.R. 14 settembre 2020, n. 555/P.

Art. 20 Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica.

In vigore dal 5 novembre 2022

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spella assicurare la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti:⁹

- a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
- b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge;
- c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni;
- d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane, nonché provvedere all'efficientamento, al potenziamento ed alla formazione delle risorse umane ¹⁰;
- e) indire nuove elezioni consortili.

2. Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.

3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicano le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il 30 novembre 2023 salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali ^{11 14}.

4-bis. In sede di prima applicazione, al termine della gestione commissariale, al fine di consentire il rinnovo delle cariche consortili, si intendono aventi diritto al voto i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 5 che sono in regola con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di pagamento emessi per l'anno in corso, comunque comunicati ^{13 14}.

4-ter. Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezione, per Comune e per seggio, seguendo l'ordine alfabetico in riferimento all'ultimo avviso di pagamento del contributo consortile comunicato ai sensi del comma 4-bis ed alle successive modifiche intervenute alla data di pubblicazione sull'Albo consortile dell'atto di indizione delle elezioni da parte del Commissario. È fatto salvo il diritto dei nuovi proprietari o conduttori di cui al comma 1 dell'articolo 5 ovvero di quelli risultanti dai provvedimenti di discarico operati sul ruolo di chiedere l'iscrizione nelle liste degli aventi

diritto [13 14](#).

4-quater. Per quanto non espressamente previsto dai commi 4-bis e 4-ter trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto, qualora non contrastanti con la presente legge [13 14](#).

5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.

6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.

7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.

[8. I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilità di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, né possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale. [12](#)]

9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.

10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del D.Lgs. 267/2000, relativa allo status degli amministratori locali.

11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12. I Commissari nominali ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.

[9](#)Alinea così modificato dall'art. 9, comma 4, lettera a), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

[10](#)Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, lettera a), L.R. 23 novembre 2020, n. 33 a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

[11](#)Comma così modificato dall'art. 2, comma 18, lettera b), L.R. 3 novembre 2022, n. 29 a decorrere dal 5 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b), L.R. 23 novembre 2020, n. 33 e dall'art. 13, comma 1, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1

[12](#)Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lettera c), L.R. 23 novembre 2020, n. 33 a decorrere dal 26 novembre 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge).

[13](#)Comma aggiunto dall'art. 13, comma 2, L.R. 11 gennaio 2022, n. 1 a decorrere dal 15 gennaio 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

[14](#)In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la Delib.G.R. 25 ottobre 2023, n. 699

Art. 21 Valutazione risultati conseguiti.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari in merito all'attuazione della presente legge, attraverso la presentazione di una relazione che evidenzi, in particolare, i risultati conseguiti dai Consorzi di bonifica riguardo a:

- a) realizzazione di economie di gestione;
- b) ottimizzazione delle attività comuni svolte in forma associata;
- c) riduzione degli oneri a carico della contribuzione.

2. Per l'assolvimento dell'attività valutativa di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, per il tramite dei Presidenti o Commissari, forniscono al Dipartimento competente, entro il 31 maggio di ogni anno, un dettagliato rapporto, unitamente ad un elaborato predisposto dal revisore unico contenente pertinenti analisi e valutazioni relative ai risultati conseguiti, che dia evidenza di quanto indicato al comma 1, anche con dati e informazioni relativi:

- a) alle disposizioni sulla governance dei Consorzi di bonifica, con specifico riferimento ai risparmi di risorse pubbliche derivanti anche dall'applicazione dell'articolo 11, sui compensi e gettoni di presenza;
- b) alla gestione in forma associata di attività, con evidenza degli elementi contenuti nelle convenzioni e negli eventuali atti integrativi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, nonché delle economie derivanti dalla stessa, come indicate dall'articolo 2, comma 10;
- c) alle ulteriori attività di cui agli articoli 16 (Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996) e 17 (Modifiche alla L.R. 42/2012) assegnate ai Consorzi di bonifica, con particolare riferimento agli interventi urgenti e indifferibili e alle attività di pronto intervento in materia di protezione civile.

3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.

4. Lo schema di rapporto di cui al comma 2 è approvato con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale, in raccordo con i Consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 22 Trasparenza e Integrità.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, i Consorzi di bonifica applicano modalità e procedure improntate alla trasparenza, all'imparzialità e alla buona amministrazione, assicurando il puntuale rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.

2. Per garantire la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, i Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti attraverso:

- a) la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni aventi rilevanza esterna;
- b) il costante aggiornamento di tutti i dati e di tutte le informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio;
- c) nei limiti previsti dalla vigente normativa. l'accesso agli atti e ai documenti riguardanti le attività, i servizi e le opere gestite.

3. I Consorzi di bonifica sono tenuti a fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, i dati e le informazioni necessarie ad alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione, assicurando, altresì, il puntuale adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.

4. Il diritto all'accesso civico è esercitato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e dal pertinente regolamento consortile.

5. La mancata osservanza degli obblighi previsti dai cumini 2 e 3 e contestata dall'organo vigilante che intima al Consorzio di sanare l'inadempienza entro e non oltre novanta giorni dalla contestazione; in caso di mancato adempimento, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che, a spese del Consorzio, adempiti alle prescrizioni imposte.

Art. 23 Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione.

In vigore dal 20 novembre 2025

1. A decorrere dal 1° gennaio 2028, i Consorzi di bonifica integrano la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42). Ai fini dell'attuazione, la Giunta regionale istituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente comma, un gruppo di lavoro tecnico incaricato di predisporre:

- a) il piano dei conti integrato;
- b) uno schema-tipo di regolamento di contabilità;
- c) linee guida operative per l'applicazione dei principi contabili **15**.

2. I Consorzi di bonifica adottano, altresì, il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una costante verifica dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli organi del consorzio;
- b) la corretta gestione e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.

3. Il controllo di gestione verifica, in particolare:

- a) la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici, anche in relazione all'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili;
- b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- c) l'efficienza dei processi di attivazione, di gestione dei servizi e delle attività, anche in forma associata.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rinvenienti dagli oneri di contribuzione che risultano dal piano annuale di riparto.

5. I Consorzi di bonifica possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per ripianare disavanzi di amministrazione concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché correlate ad investimenti già realizzati o in corso di realizzazione, previa comunicazione alla Giunta. La comunicazione è corredata di una relazione dimostrativa della consistenza degli investimenti; la Giunta può opporre diniego motivato entro quindici giorni dalla data di notifica della richiesta.

15Comma così sostituito dall'art. 8, comma 3, lettera b), L.R. 13 novembre 2025, n. 29 a decorrere dal 20 novembre 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 2, comma 18, lettera c), L.R. 3 novembre 2022, n. 29 e dall'art. 3, comma 1, L.R. 8 novembre 2023, n. 55.

Art. 24 Incarichi dirigenziali.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. I dirigenti dei Consorzi di bonifica, in tutte le articolazioni previste dalla contrattazione nazionale, sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, comunque rinnovabili; tale durata si applica anche al personale interno promosso ai ruoli dirigenziali.

2. Il Consiglio di amministrazione affida ai dirigenti obiettivi certi e misurabili, in applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di programmazione e controllo e quelle di gestione e di attuazione, richiamato dall'articolo 19, comma 2.

3 . I dirigenti sono valutati anche sulla base dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di economie di gestione, di ottimizzazione dei servizi resi ai consorziati, di riduzione degli oneri di contribuenza.

4 . In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti, l'incarico dirigenziale è soggetto a revoca prima della naturale scadenza.

Art. 24-bis Disposizioni transitorie.¹⁶

In vigore dal 8 aprile 2020

1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.

2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato.

¹⁶Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 4, lettera b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

Art. 25 Rinvio.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1 . Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel regio decreto 215/1933.

Art. 26 Disposizioni finanziarie.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1 . Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 27 Abrogazioni.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica);
- b) articolo 8 della L.R. 36/1996;
- c) articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2017, n. 38 (Interventi in favore dell'aeroporto d'Abruzzo, modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 18/2001, 62/1983, 4/2011 e ulteriori disposizioni).

Art. 28 Entrata in vigore.

In vigore dal 24 dicembre 2019

1 . La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Legge regionale 23/05/2008, n. 6 - Sardegna

Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica.

Pubblicata nel B.U. Sardegna 30 maggio 2008, n. 18.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

promulga la seguente legge:

Art. 1 Finalità.

1. La Regione, ai fini dello sviluppo di una agricoltura moderna e razionale, nell'ambito di un ordinato assetto del territorio, della salvaguardia dell'ambiente rurale e della corretta gestione delle sue risorse, promuove e attua attraverso i consorzi di bonifica la razionale utilizzazione delle risorse idriche per uso agricolo ad un costo compatibile con l'economia agricola regionale, l'accorpamento e il riordino fondiario.

2. A tal fine, la presente legge adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica disciplinandone l'attività nel quadro della legislazione e programmazione regionale, in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea e nel contesto dell'azione pubblica nazionale, anche in applicazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche.

3. La presente legge è altresì finalizzata alla riorganizzazione delle funzioni dei consorzi di bonifica, al risanamento finanziario dei medesimi e al riordino dei relativi comprensori di bonifica.

Art. 2 Funzioni dei consorzi di bonifica.

1. Sono affidate ai consorzi di bonifica le seguenti funzioni:

- a) la gestione del servizio idrico settoriale agricolo;
- b) l'attività di sollevamento e derivazione delle acque a uso agricolo;
- c) la gestione, la sistemazione, l'adeguamento funzionale, l'ammodernamento, la manutenzione e la realizzazione degli impianti irrigui e della rete scolante al diretto servizio della produzione agricola, delle opere di adduzione della rete di distribuzione dell'acqua a uso agricolo e degli impianti di sollevamento, nonché delle opere di viabilità strettamente funzionali alla gestione e alla manutenzione della rete di distribuzione e della rete scolante;
- d) la realizzazione e la gestione delle opere di bonifica idraulica comprese nel piano di cui all'articolo 4 e previa autorizzazione dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentito il parere della competente commissione consiliare;
- e) la realizzazione e la gestione degli impianti per l'utilizzazione delle acque reflue in agricoltura ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) il servizio di accorpamento e di riordino fondiario;
- g) le opere di competenza privata, in quanto di interesse particolare dei fondi, individuate e rese obbligatorie dai consorzi di bonifica, di cui al titolo II, capo V, del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale).

2. Le opere pubbliche concernenti le funzioni indicate nel comma 1 realizzate nei comprensori di bonifica e previste nel piano generale di bonifica e di riordino fondiario sono considerate opere

pubbliche di bonifica.

3. I consorzi di bonifica favoriscono e promuovono l'utilizzo di tecniche irrigue finalizzate al risparmio idrico.

Art. 2-bis Manutenzione dei compendi ittici della Sardegna .2

1. Nell'ambito dei comprensori territoriali di competenza, i consorzi di bonifica, su delega dell'amministrazione regionale, delle agenzie regionali e degli enti locali, anche in forma associata e previa assegnazione delle apposite risorse finanziarie, possono eseguire interventi di manutenzione straordinaria volti alla tutela e alla salvaguardia delle aree lagunari e delle zone umide di competenza regionale.

²Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 27 febbraio 2025, n. 7, a decorrere dal 28 febbraio 2025 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Concertazione e accordi di programma.

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione o gli enti locali promuovono la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per la realizzazione in modo integrato e coordinato tra i consorzi di bonifica e gli enti locali di azioni di comune interesse e, comunque, per il conseguimento di obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 4 Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario .3

1. L'Amministrazione regionale, per perseguire la salvaguardia e la valorizzazione del territorio in relazione agli obiettivi regionali di sviluppo agricolo, approva un piano finalizzato al completamento, all'ammodernamento, alla funzionalità dei sistemi di bonifica idraulica, alla razionalizzazione e a un miglior utilizzo delle risorse idriche. Il Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario individua, altresì, gli interventi di riordino fondiario finalizzati a ridurre la frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di adeguate dimensioni. Si osservano in materia le disposizioni di cui al titolo II, capo IV, del regio decreto n. 215 del 1933.

1-bis. I piani di ricomposizione e riordino fondiario elaborati dai consorzi di bonifica ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) sono approvati, in attuazione dell'articolo 28 dello stesso regio decreto, con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ⁴.

1-ter. I piani di cui al comma 1-bis, avviati con finanziamento pubblico prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inclusi nel Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario ⁵.

2. Il piano, nel rispetto delle funzioni di cui all'articolo 2, concorre, per quanto attiene alla bonifica e all'irrigazione, alla definizione del piano di bacino previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e prevede:

- a) la valorizzazione dei diversi ambiti del territorio attraverso il razionale impiego della risorsa idrica, la tutela dello spazio rurale e del territorio agricolo;
- b) la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica per il perseguimento delle predette finalità;
- c) il programma degli interventi di accorpamento e di riordino fondiari;
- d) per ciascun intervento, la natura pubblica o privata dell'intervento stesso.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta

dell'Assessore competente in materia di agricoltura, approva gli obiettivi strategici e le direttive per la predisposizione del piano e li trasmette ai consorzi di bonifica.

4. Entro tre mesi dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 i consorzi di bonifica presentano all'Assessore competente in materia di agricoltura le loro proposte in merito alla formulazione del piano.

5. Entro i successivi tre mesi la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, sentito il parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario di cui all'articolo 13, approva il piano; dell'avvenuta approvazione è data comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il piano, aggiornato di norma ogni tre anni con il rispetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4 e 5, è attuato mediante programmi annuali approvati dalla Giunta regionale in funzione della disponibilità del bilancio pluriennale e degli stanziamenti finanziari annuali.

3In deroga a quanto disposto nel presente articolo vedi l'art. 17, comma 6, della suddetta legge.

4Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

5Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 30 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 5 Finanziamento.

1. I fondi necessari per la realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 2 sono reperiti attraverso:

- a) i contributi dei consorziati, così come definiti dall'articolo 9;
- b) i contributi relativi agli scarichi nei canali consortili di cui all'articolo 11;
- c) i finanziamenti della Regione per le opere pubbliche di bonifica e la predisposizione dei piani di classifica e del catasto consortile;
- d) i finanziamenti previsti nel quadro delle azioni comunitarie, nazionali o regionali nel cui ambito rientrano gli interventi previsti dall'articolo 2.

2. Sono a totale carico pubblico:

- a) gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione delle opere di completamento, adeguamento funzionale ed ammodernamento delle opere cui alla lettera c) del comma 1, se previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
- b) le opere di accorpamento e di riordino fondiario, così come previste dal piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
- c) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione della rete scolante e degli impianti di sollevamento;
- d) gli oneri relativi alla manutenzione e alla gestione delle opere di bonifica idraulica indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d);
- e) gli oneri relativi alle manutenzioni straordinarie degli impianti irrigui.

3. L'Amministrazione regionale contribuisce nella misura dell'80 per cento delle spese considerate ammissibili sostenute dai consorzi di bonifica:

- a) per la realizzazione e l'aggiornamento del piano di classifica;
- b) per la realizzazione e l'aggiornamento del catasto consortile.

4. L'Amministrazione regionale contribuisce alle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica individuate dal Piano regionale di bonifica e

di riordino fondiario e delle spese sostenute per la manutenzione delle reti irrigue relative ad aree effettivamente irrigate a fini colturali fino al 95 per cento della spesa sostenuta **6**.

4-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese per la gestione degli impianti consortili ed ai costi attinenti l'attività istituzionale dei consorzi di bonifica, nella misura massima del 75 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. I criteri di ripartizione, nonché quelli di qualificazione e quantificazione dei costi da considerare, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura **7**.

4-ter. Con deliberazione della Giunta, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sono individuate le risorse da destinare alle finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis e alla finalità di cui agli articoli 6 e 46, comma 2, i relativi criteri e le modalità di ripartizione dei finanziamenti, nonché la possibilità da parte dell'Amministrazione di provvedere all'erogazione di un'anticipazione sul contributo concesso, a esclusione degli interventi che i consorzi stessi eseguono sulla base di programmi autorizzati, per l'esecuzione dei quali sono previsti pagamenti in base a stati di avanzamento dei singoli interventi ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e della legge regionale n. 5 del 2007 **8**.

5. L'Assessorato competente in materia di agricoltura individua l'ammontare delle spese ammissibili per le differenti categorie di opere e attività.

6. I consorzi di bonifica realizzano gli interventi di propria competenza in materia di lavori pubblici, servizi e forniture nel rispetto della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), e delle altre norme legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali.

6Comma così modificato dall'art. 18, comma 23, lettera a), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

7Comma dapprima aggiunto dall'art. 18, comma 23, lettera b), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge) e poi così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 40, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai consorzi di bonifica mediante la concessione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio della Regione. Al fine dell'individuazione della misura del 40 per cento di tale contributo, i consorzi di bonifica provvedono alla determinazione delle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili effettivamente sostenute escludendo le spese contabilizzate e/o rendicontate ai fini dei finanziamenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo o in ogni caso al fine dell'ottenimento di qualsivoglia altro finanziamento pubblico da chiunque erogato.»

8Comma aggiunto dall'art. 18, comma 23, lettera b), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge).

Art. 6 Spese per energia elettrica.

1. Al fine di concorrere al contenimento dei costi di gestione dei consorzi di bonifica, le spese per il consumo dell'energia elettrica, escluse quelle già poste a carico dell'Ente acque della Sardegna (ENAS), relative all'esercizio degli impianti pubblici di bonifica, sono poste a carico della Regione nella misura dell'80 per cento delle spese sostenute.

2. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata a soddisfare le esigenze energetiche dei consorzi di bonifica.

3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire tali impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in deroga al limite dell'autoconsumo **9**.

9Comma così sostituito dall'art. 18, comma 23, lettera c), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «3. I consorzi di bonifica possono realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzati a soddisfare le esigenze energetiche del servizio idrico.».

Art. 7 Calamità naturali.

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a concedere contributi ai consorzi di bonifica che, a causa ed in diretta conseguenza di accertate calamità naturali, abbiano avuto un aumento delle spese di gestione superiore del 30 per cento rispetto a quelle medie dell'ultimo triennio, con esclusione degli anni interessati da calamità naturali. La misura del contributo regionale è pari all'aumento delle spese di gestione.
2. Sono a totale carico pubblico la realizzazione degli interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da calamità naturali.

Art. 8 Premialità.

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è autorizzato a definire criteri premiali nella ripartizione dei contributi a favore dei consorzi di bonifica che nella gestione delle proprie funzioni raggiungano gli obiettivi di economicità ed efficienza individuati con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per un ammontare massimo non superiore al 10 per cento dei trasferimenti regionali a favore dei singoli consorzi di bonifica nell'anno di riferimento.

Art. 9 Contributi dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

1. I proprietari dei beni immobili serviti dalla rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo contribuiscono alle spese di esercizio e manutenzione ordinarie delle predette opere a norma del regio decreto n. 215 del 1933, e della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), e successive modificazioni, e alle spese di funzionamento dei consorzi di bonifica.
2. I proprietari di terreni situati in aree non servite da impianti di irrigazione non sono soggetti al pagamento di contributi a favore dei consorzi di bonifica.
3. I consorziati contribuiscono alle spese di distribuzione dell'acqua in base alla quantità utilizzata. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono a installare idonei strumenti di regolazione di utenza e misurazione del consumo d'acqua; fino all'installazione di tali regolatori trova applicazione la norma transitoria di cui all'articolo 46, comma 1.
4. Ai fini di cui al comma 1, ciascun consorzio di bonifica predispose il piano di classifica di cui all'articolo 32 per il riparto della contribuzione consortile che, in base all'estensione dei terreni serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua, stabilisce gli indici di attribuzione dei contributi alle singole proprietà, i cui dati identificativi sono custoditi ed aggiornati nell'apposito catasto consortile.
5. I contributi di cui ai commi 1 e 3 costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi direttamente, ovvero per mezzo di terzi abilitati, sulla base delle leggi vigenti in materia di tributi e in conformità alle specifiche disposizioni attuative contenute negli statuti.

Art. 10 Contributo irriguo.

1. I criteri per la determinazione del contributo irriguo, compreso il suo ammontare massimo, sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura; tali criteri sono vincolanti per tutti i consorzi e sono finalizzati a garantire:
 - a) un uso razionale e sostenibile della risorsa idrica;

b) un omogeneo contributo irriguo in tutto il territorio regionale compatibile con l'economia agricola regionale;

c) un identico contributo irriguo all'interno dei singoli comprensori di bonifica.

2. I consorzi di bonifica stabiliscono, prima della stagione irrigua, l'ammontare massimo del contributo irriguo.

3. Il contributo dovuto dai consorzi di bonifica all'Ente acque della Sardegna (ENAS) per la fornitura dell'acqua grezza è determinato con le modalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. In particolare il contributo per il settore irriguo deve essere omogeneo in tutto il territorio regionale e deve tener conto delle conseguenze sociali, economiche ed ambientali per il settore agricolo. A tal fine la Regione assicura la fornitura idrica ai consorzi di bonifica tramite il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) a valore energetico uniforme sul territorio regionale e tale da garantire l'alimentazione in pressione delle reti irrigue.

3-bis. A decorrere dal 2016 è istituito uno specifico capitolo di bilancio per le risorse, destinate a garantire la fornitura idrica a valore energetico uniforme di cui al comma 3, che costituiscono per il soggetto gestore del sistema idrico multisettoriale regionale (ENAS) entrate a destinazione vincolata. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono stabilite annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base della definizione di costi standard che tengano conto di un uso efficiente delle risorse idriche ed energetiche. ENAS è autorizzato ad operare eventuali compensazioni in relazione al contributo dovuto dai consorzi di bonifica¹⁰.

3-ter. I consorzi di bonifica adottano misure di efficienza energetica, idrica e recupero energetico sulla base dei criteri e dei programmi di interesse regionale realizzati a valere sulle risorse del ciclo di programmazione dei fondi comunitari e nazionali 2014/2020¹¹.

¹⁰Comma aggiunto dall'art. 5, comma 23-bis, L.R. 9 marzo 2015, n. 5. Il suddetto comma 23-bis è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3, L.R. 23 dicembre 2015, n. 35, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge).

¹¹Comma aggiunto dall'art. 5, comma 23-bis, L.R. 9 marzo 2015, n. 5. Il suddetto comma 23-bis è stato aggiunto dall'art. 6, comma 3, L.R. 23 dicembre 2015, n. 35, a decorrere dal giorno della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 19, comma 1, della medesima legge).

Art. 11 Regime degli scarichi nei canali consortili e relativi contributi.

1. In applicazione dell'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 i consorzi di bonifica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili.

2. Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

3. Per ciascuno degli scarichi di cui al comma 1 i consorzi di bonifica rivedono o, in mancanza, predispongono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti di concessione individuando il relativo contributo da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

Art. 12 Opere di competenza privata.

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, riconosciute come tali dai consorzi di bonifica, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché

evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica, previa diffida agli interessati con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.

4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 13 Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario.

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura è istituita la Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario con compiti consultivi inerenti l'intervento pubblico in materia di bonifica, anche allo scopo di conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nella gestione dei consorzi di bonifica.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore competente in materia di agricoltura o da un suo delegato ed è composta da:

- a) tre rappresentanti degli imprenditori agricoli;
- b) due esperti in materia designati dalla Giunta regionale;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore agricolo;
- d) un rappresentante designato congiuntamente dai consorzi di bonifica;
- e) un rappresentante designato dall'Unione delle province sarde;
- f) un rappresentante designato dall'ANCI Sardegna.

3. Un funzionario regionale, designato dall'Assessore competente in materia di agricoltura, svolge le mansioni di segretario.

4. I componenti di cui al comma 2, lettere a) e c), sono designati dalle strutture regionali delle organizzazioni professionali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

5. I membri della Consulta sono nominati con decreto dell'Assessore competente in materia di agricoltura entro tre mesi dall'inizio della legislatura regionale e durano in carica fino alla scadenza della stessa.

6. In sede di prima applicazione i membri della Consulta sono nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La Consulta è insediata quando sono stati designati e nominati i due terzi dei componenti e le sue sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

8. La Consulta esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, parere, obbligatorio e non vincolante, in merito:

- a) all'elaborazione del Piano regionale di bonifica e di riordino fondiario;
- b) all'elaborazione degli schemi di statuto dei consorzi di bonifica;
- c) all'elaborazione dei piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortili;
- d) alla delimitazione dei comprensori di bonifica e alla fusione dei consorzi di bonifica.

9. La Consulta, inoltre, si esprime su ogni questione che le viene sottoposta dall'Assessore competente in materia di agricoltura.

10. Ai componenti della Consulta, con esclusione dell'Assessore, compete un gettone di presenza di 150

euro per seduta comprensivo del rimborso spese.

Art. 14 Natura e ordinamento.

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici al servizio dei consorziati, per la valorizzazione del territorio, in un rapporto di collaborazione operativa con gli enti locali del relativo comprensorio, e operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità.

2. I consorzi di bonifica sono retti da uno statuto che ne disciplina le modalità di funzionamento.

3. Nell'attività amministrativa, nonché nella esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica operano con modalità e procedure improntate alla trasparenza e nel rispetto delle legislazioni comunitaria, nazionale e regionale vigenti, in particolare ai consorzi di bonifica si applicano le disposizioni nazionali e regionali concernenti il procedimento amministrativo, il diritto di accesso e le norme in materia di documentazione amministrativa, così come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e loro successive modificazioni ed integrazioni.

4. I consorzi di bonifica assicurano informazione agli utenti mediante comunicazione diretta, pubblicazione delle notizie sugli albi dei consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea, compresa quella informatica.

Art. 15 Indirizzo, vigilanza e controllo.

1. L'Amministrazione regionale esercita sui consorzi di bonifica l'attività di indirizzo, vigilanza e controllo secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 16 Statuto.

1. Al fine di garantire uniformità agli indirizzi della presente legge, la Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con apposita deliberazione uno schema di statuto. Il parere della Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dalla assegnazione, trascorso tale termine si prescinde dal parere. L'Assessore, al fine della predisposizione della proposta di deliberazione, acquisisce il preventivo parere della Consulta regionale per la bonifica e il riordino fondiario ai sensi dell'articolo 13. I consorzi di bonifica, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera, provvedono ad adottare o adeguare il proprio statuto in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale.

2. Lo statuto è adottato dal consiglio dei delegati, nel rispetto della presente legge e dello schema adottato dalla Giunta regionale, assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e decisionale e quelle attuative gestionali, regolando in particolare: modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione.

3. Lo statuto disciplina le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio di bonifica.

4. Lo statuto del consorzio di bonifica adottato o modificato dal consiglio dei delegati, è pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile e negli albi dei comuni ricadenti nel relativo comprensorio di bonifica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di modifica dello schema di statuto.

Art. 17 Contabilità.

1. I consorzi di bonifica uniformano la contabilità ai principi, agli schemi di bilancio e ai piani dei conti della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, secondo gli indirizzi e le direttive approvate

dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, tenuto conto della particolare natura giuridica dei consorzi di enti di diritto pubblico vigilati dalla Regione autonoma della Sardegna [12](#).

2. Al fine di conseguire la trasparenza dei costi sostenuti nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2, i consorzi di bonifica provvedono ad adottare un appropriato sistema di individuazione e di separazione amministrativa e contabile degli oneri relativi alle diverse attività.

2-bis. I consorzi di bonifica, al fine di consentire il risanamento finanziario, possono ripianare il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2015 o al 31 dicembre 2016 con il rendiconto di gestione, ovvero accertati al 1° gennaio 2016 o al 1° gennaio 2017, a seguito della revisione ordinaria o straordinaria dei residui da effettuarsi rispettivamente entro il 31 dicembre 2016 o il 31 dicembre 2017, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 21 gennaio 2014, n. 7 (legge finanziaria 2014). Per i crediti di dubbia e difficile esazione è effettuato un accantonamento in un apposito fondo per crediti di dubbia esigibilità, destinando una pari quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato. In caso di insufficienza dell'avanzo di amministrazione alla copertura degli accantonamenti, si accerta un disavanzo fino alla copertura dell'intero accantonamento e detto disavanzo è oggetto di ripianamento. Il ripianamento è effettuato per quote costanti in non più di trenta esercizi. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie. La quota non abbattuta è recuperata mediante incremento dell'importo dei ruoli correlati ai costi di funzionamento dell'ente, emessi per l'anno e ripartiti in ragione degli indici di beneficio di cui al piano di classifica vigente regolarmente approvato ai sensi dell'articolo 32. La SFIRS è autorizzata ad attivare strumenti finanziari a favore dei consorzi che ne facciano richiesta, sia sotto forma di garanzia sia sotto forma di prestiti, per favorire il miglioramento dello stato finanziario dei consorzi. Per le condizioni dei prestiti, in particolare durata e interessi, si fa riferimento alle migliori condizioni di mercato. Al pagamento delle rate i consorzi provvedono vincolando quota parte degli incassi dei ruoli istituzionali annuali fino alla concorrenza dei relativi importi [13](#).

[12](#)Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), L.R. 30 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. I consorzi di bonifica devono uniformare la contabilità alle norme generali di contabilità pubblica vigenti per la Regione autonoma della Sardegna. A tal fine i consorzi provvedono ad adeguare i propri schemi di bilancio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a utilizzare i servizi di gestione informatizzata in uso presso la Regione autonoma della Sardegna.».

[13](#)Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera b), L.R. 30 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 18 Istituzione e modifica dei comprensori e dei consorzi di bonifica .[14](#)

1. Nell'ambito del distretto idrografico della Sardegna sono individuati i comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili, tenuto conto anche della rilevanza della estensione ai fini dell'economicità di gestione.
3. Al fine di perseguire l'economicità di gestione ogni consorzio di bonifica può essere costituito da più comprensori di bonifica.
4. All'individuazione, istituzione, fusione, modifica e soppressione dei comprensori e dei consorzi di bonifica si provvede, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, sentita la Commissione consiliare competente, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta stessa.

5. L'Assessore competente in materia di agricoltura al fine della predisposizione della proposta di deliberazione acquisisce il preventivo parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica territorialmente interessati, nonché il parere della Consulta regionale per la bonifica ed il riordino fondiario.

6. Il parere delle province, dei comuni e dei consorzi di bonifica è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorso tale termine si prescinde dal parere.

7. La pubblicazione nel BURAS degli atti di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l'amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa), alla legge n. 241 del 1990, e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'articolo 58 del regio decreto n. 215 del 1933.

8. Fuori dei territori classificati e consorziati, alla costituzione dei consorzi di bonifica si può provvedere, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche su richiesta di almeno il 25 per cento dei proprietari dei terreni interessati che rappresentino almeno il 25 per cento della superficie del territorio medesimo.

9. Per la gestione dei consorzi di bonifica di nuova costituzione con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario straordinario che resta in carica fino all'insediamento del consiglio di amministrazione; il commissario provvede, nel termine massimo di sei mesi, a redigere lo statuto e a predisporre gli atti preparatori delle elezioni, da indire entro tre mesi dalla data di esecutività dello statuto.

10. In caso di fusione dei consorzi di bonifica il Presidente della Regione, con proprio decreto, provvede allo scioglimento degli organi consortili e alla nomina di commissari straordinari che, in armonia con le direttive impartite dalla Giunta regionale, provvedono tra l'altro:

- a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
- b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;
- c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;
- d) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;
- e) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;
- f) alla predisposizione del piano di classifica;
- g) all'adozione del nuovo statuto;
- h) all'indizione delle elezioni per la nomina del consiglio dei delegati.

¹⁴In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 5, comma 29, L.R. 5 novembre 2018, n. 40 e l'art. 9, comma 1, L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

Art. 19 Organi.

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

- a) l'assemblea dei consorziati;
- b) il consiglio dei delegati;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) il presidente;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 20 Assemblea dei consorziati.

1. Fanno parte dell'assemblea tutti i proprietari consorziati iscritti nel catasto del consorzio, che godano dei diritti civili e siano obbligati al pagamento del contributo consortile.
2. In luogo del proprietario e con l'assenso del medesimo, sempre che lo richiedano, sono iscritti nel catasto consortile e fanno parte dell'assemblea i titolari di diritti reali, nonché gli affittuari e i conduttori dei terreni ricadenti nel comprensorio i quali, per norma di legge o per contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, cui devono essere iscritti i consorziati di cui ai commi 1 e 2, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici.
4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 21 Consiglio dei delegati.

1. Il consiglio dei delegati è composto da quindici a ventuno membri, eletti dai consorziati nell'ambito dell'assemblea con le modalità previste dall'articolo 22. Lo statuto di ciascun consorzio individua, nel rispetto della disposizione di cui al presente comma, il numero di componenti il consiglio dei delegati tenendo conto della estensione del territorio servito da impianti consortili di irrigazione.
2. Il consiglio dei delegati resta in carica per cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. Il consigliere che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica è sostituito dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista. Se viene meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri il consiglio dei delegati decade unitamente al presidente e al consiglio di amministrazione e si procede a nuove elezioni.
3. Il consiglio dei delegati nella sua prima riunione elegge, a maggioranza assoluta, tra i suoi componenti, il presidente del consorzio.
4. Il consiglio dei delegati esercita le funzioni di indirizzo sulla gestione e sull'attività amministrativa definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare; adotta gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Competono al consiglio dei delegati, nei limiti stabiliti dalla presente legge, dallo statuto e nel rispetto degli atti di indirizzo e dei criteri di cui all'articolo 37, comma 1:
 - a) l'adozione dello statuto;
 - b) l'approvazione del programma di attività;
 - c) l'approvazione del piano di classifica;
 - d) l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e le relative variazioni di bilancio;
 - e) l'approvazione del regolamento e del piano di organizzazione del personale;
 - f) l'adozione dei regolamenti disciplinanti l'attività dell'ente;
 - g) la convocazione dell'assemblea dei consorziati per l'elezione del consiglio dei delegati che deve essere convocata almeno novanta giorni prima dello scadere del quinquennio.

Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti, così come stabilita all'articolo 4 della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) [15](#).

[15](#)Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lettera a), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9, a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «5. Ai membri del consiglio dei delegati compete un rimborso spese per la partecipazione alle sedute secondo le modalità indicate nello statuto e un gettone di presenza nella misura prevista per i consiglieri dei comuni da milleuno a diecimila abitanti così come stabilita dalla tabella A) del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 11 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265), e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).».

Art. 22 Elezioni consortili.

1. Ai fini delle elezioni dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati aventi diritto al voto sono inseriti in due elenchi:

a) nel primo elenco sono inseriti i consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o, comunque, siano iscritti a ruolo per un ammontare pari o superiore a quello medio dei consorziati che rivestono la qualifica di imprenditore agricolo professionale [16](#);

b) nel secondo elenco sono iscritti i rimanenti consorziati.

2. I consorziati iscritti nel primo elenco eleggono idue terzi dei componenti il consiglio dei delegati, i consorziati iscritti nel secondo elenco eleggono un terzo dei componenti il consiglio dei delegati.

3. L'elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ciascun elenco, a scrutinio segreto su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra i consorziati aventi diritto al voto.

4. Ciascun elettore può votare solo per una lista e, nell'ambito della lista, per un solo candidato.

5. Le liste dei candidati sono presentate da un numero di consorziati aventi diritto al voto non inferiore all'1 per cento degli aventi diritto al voto, esclusi i candidati.

6. I seggi sono assegnati in modo proporzionale alle liste che hanno raggiunto almeno il 5 per cento dei voti validi ma garantendo alla lista che ottiene il maggior numero dei voti almeno il 60 per cento dei seggi.

7. Sono eletti, all'interno di ciascuna lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali; a parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

8. Se non sono presentate liste relative a uno dei due elenchi tutti i membri del consiglio dei delegati sono eletti dai consorziati iscritti nell'altro elenco.

[16](#)Lettera così modificata dall'art. 4, comma 26, lettera b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1.

Art. 23 Diritto al voto.

1. Ogni elettore che sia in regola con il pagamento ha diritto ad un solo voto che deve essere espresso personalmente.

2. Non hanno diritto al voto i consorziati persone fisiche che non godono dei diritti civili.

3. Per le società e le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi; per i minori e per gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali.

4. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita ad altro proprietario della stessa comunione specifica delega che rappresenta la maggioranza.

5. Le deleghe di cui al comma 4 sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata da notaio, segretario comunale o funzionario del consorzio appositamente autorizzato.

Art. 24 Ineleggibilità e decadenza.

1. Non possono essere eletti nel consiglio dei delegati:

- a) il Presidente della Regione;
- b) i consiglieri regionali;
- c) i componenti della Giunta regionale;
- d) i presidenti delle province e i componenti delle giunte delle province ricomprese in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica;
- e) i sindaci dei comuni ricompresi in tutto o in parte nel comprensorio di bonifica con popolazione superiore ai 5.000 abitanti ¹⁷;
- f) gli amministratori degli enti e delle agenzie regionali;
- g) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- h) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- i) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell'interdizione;
- l) coloro che abbiano riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali;
- m) i dipendenti della Regione cui competono funzioni di finanziamento e controllo sull'amministrazione del consorzio;
- n) i dipendenti del consorzio di bonifica;
- o) coloro che hanno il maneggio di denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso conto della loro gestione;
- p) coloro che hanno liti pendenti con il consorzio salvo che nell'ipotesi di controversie inerenti le procedure elettorali;
- q) coloro che eseguono opere o erogano servizi per conto del consorzio;
- r) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.

2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico di consigliere.

¹⁷Lettera così modificata dall'art. 13, comma 7, L.R. 22 novembre 2021, n. 17, a decorrere dal 23 novembre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 44, comma 1, della medesima legge).

Art. 25 Risultati delle votazioni – Ricorsi.

1. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura e i consorzi di bonifica, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

2. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati sull'albo consortile.

3. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali e gli eventuali ricorsi di cui al comma 2, l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura dispone, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del consiglio dei delegati o, in caso di accertate gravi irregolarità, l'annullamento delle elezioni. Trascorso il predetto termine di novanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati e il consiglio dei

delegati insediato. Il presidente del consorzio di bonifica o il commissario in carica alla data delle elezioni provvede a convocare il nuovo consiglio dei delegati, la cui prima riunione deve svolgersi entro quindici giorni dalla data di insediamento.

Art. 26 Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente del consorzio di bonifica, che lo presiede, e da altri quattro membri eletti dal consiglio dei delegati con voto limitato a uno. Uno dei membri, indicato dal presidente, esercita le funzioni di vice presidente.

2. Il consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del consorzio di bonifica e le sue funzioni sono indicate dallo statuto.

Art. 27 Presidente.

1. Il presidente ha la legale rappresentanza del consorzio di bonifica, convoca e presiede il consiglio dei delegati e il consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni previste dallo statuto consortile.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.

3. Quando, per qualsiasi motivo, il presidente cessa dalla carica, il consiglio dei delegati, ricostituito nei modi previsti dall'articolo 21, comma 2, è convocato entro quindici giorni dal vice presidente, che lo presiede, per la nomina del nuovo presidente.

Art. 28 Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

2. Il presidente del collegio dei revisori, i due componenti effettivi e i due supplenti sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore.

3. Il presidente e gli altri componenti del collegio durano in carica cinque anni.

4. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente effettivo, subentrano i supplenti in ordine di età. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura provvede all'integrazione del collegio con le modalità di cui al comma 2. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio, l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con le medesime modalità di cui al comma 2, provvede alla sua sostituzione. Il presidente di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

6. Il collegio dei revisori dei conti esercita compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità. Ad esso si applicano gli articoli 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile. In particolare, il collegio dei revisori dei conti:

- a) esamina il bilancio e il conto consuntivo, predisponendo le relative relazioni illustrative;
- b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del consorzio di bonifica e ne riferisce periodicamente agli organi consortili, secondo le modalità stabilite nello statuto;
- c) esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto;
- d) presenta annualmente all'Assessore regionale competente in materia di agricoltura una relazione sulla gestione finanziaria del consorzio di bonifica nonché sui risultati dell'attività e sul raggiungimento degli obiettivi di economicità ed efficienza di cui all'articolo 8.

7. È vietato rivestire la qualifica di componente effettivo del collegio dei revisori dei conti in più di un

consorzio di bonifica.

Art. 29 Prorogatio.

1. Gli organi di amministrazione dei consorzi di bonifica non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Si applicano a tal fine le disposizioni del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 30 Indennità.

1. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione inferiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente una indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da tremilauno a cinquemila abitanti, così come stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002 [18](#).

2. Ai presidenti dei consorzi di bonifica che gestiscono una superficie servita da impianti di irrigazione pari o superiore a 20.000 ettari spetta, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari a quella prevista per i sindaci dei comuni da cinquemilauno a diecimila abitanti, così come stabilita dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 3 del 2022, e successive modificazioni o quelli eventualmente disposti con decreto del Presidente della Regione in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2002 [19](#).

3. Ai componenti del consiglio di amministrazione del consorzio di bonifica compete, per l'esercizio delle funzioni e per la partecipazione alle sedute, esclusivamente un'indennità mensile omnicomprensiva pari al 20 per cento dell'indennità prevista per il presidente.

4. Al fine di determinare le indennità di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano le variazioni in aumento previste dal decreto del Ministro dell'interno n. 119 del 2000 e dall'articolo 82, comma 11, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. Al presidente e ai componenti del collegio dei revisori dei conti spettano le indennità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 (Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti), a esclusione di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

[18](#)Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera b), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9, a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

[19](#)Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), L.R. 23 ottobre 2023, n. 9, a decorrere dal 24 ottobre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 162, comma 1, della medesima legge).

Art. 31 Catasto consortile.

1. I consorzi di bonifica istituiscono il catasto consortile cui sono iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito dei relativi comprensori e serviti dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il catasto consortile costituisce parte integrante del Sistema informativo agricolo regionale.

2. Il catasto è aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.

3. L'aggiornamento è effettuato attraverso la consultazione dei dati:

a) presenti nel Sistema informativo agricolo regionale;

- b) presenti nel catasto erariale;
- c) emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale);
- d) derivanti dalla presentazione di denunce di successione o di dichiarazioni congiunte di venditore ed acquirente.

Art. 32 Piano di classifica.

1. Il Piano di classifica degli immobili, elaborato utilizzando i dati del Sistema informativo agricolo regionale, individua i benefici derivanti dalla presenza della rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo di competenza dei consorzi di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dalla rete di distribuzione dell'acqua a uso irriguo. Il Piano di classifica costituisce il presupposto necessario e fondamentale per l'esercizio della potestà impositiva relativamente agli oneri per la manutenzione.
2. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell'albo del consorzio nonché negli albi delle province e dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Della pubblicazione è data adeguata informazione ai consorziati. Entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione i soggetti interessati possono presentare al consorzio di bonifica osservazioni e avanzare richieste di modifica o integrazioni. Trascorso tale termine, il consiglio dei delegati approva il piano in attuazione dell'articolo 21, comma 4, lettera c).
3. I consorzi di bonifica approvano il Piano annuale di riparto del contributo di bonifica sulla base degli indici di beneficio indicati nel Piano di classifica degli immobili di cui al comma 1.

Art. 33 Beneficio di bonifica.

1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio diretto e specifico tratto dall'immobile in ragione delle opere e degli impianti inerenti la rete consortile di distribuzione dell'acqua a uso irriguo.
2. I consorzi di bonifica, negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la natura del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

Art. 34 Personale e uffici dei consorzi.

1. L'organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento interno.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio del potere di indirizzo di cui all'articolo 37, può emanare apposite direttive ai consorzi di bonifica per la definizione della loro dotazione organica nonché per la costituzione di servizi tecnici, amministrativi e contabili comuni tra più consorzi.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dei consorzi di bonifica è regolato dal codice civile, dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di categoria.
4. L'accesso al lavoro avviene mediante procedure selettive pubbliche ovvero mediante avviamento per chiamata numerica, nel rispetto dei principi vigenti per le pubbliche amministrazioni.
5. È fatto assoluto divieto ai consorzi di bonifica di assumere personale, anche a tempo determinato o a tempo parziale, in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche.
6. Per le assunzioni a tempo indeterminato nei consorzi di bonifica, ai soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi a qualunque titolo, esclusi gli incarichi libero professionali, e che conseguano l'idoneità nelle prove d'esame, è attribuito un punteggio aggiuntivo in sede di valutazione

dei titoli fino al 25 per cento del punteggio complessivo conseguito, secondo le modalità specificate nel relativo bando o avviso pubblico.

7. Per le assunzioni a chiamata numerica per la copertura di posti a tempo determinato nei consorzi di bonifica, sono prioritariamente avviati al lavoro i soggetti che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti.

8. I posti di lavoro a tempo determinato per i quali non sia applicabile la chiamata numerica sono coperti mediante apposita selezione prioritariamente tra coloro che abbiano prestato la loro opera presso i consorzi di bonifica nei cinque anni antecedenti in mansioni o profili professionali equivalenti.

9. I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere al personale in esubero a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e chiedi la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2008, un'indennità supplementare pari a tre mensilità della retribuzione in godimento, escluse le retribuzioni di rendimento e di risultato, per ogni anno derivante dalla differenza tra sessantacinque anni e l'età anagrafica, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione dal lavoro, calcolati per un massimo di quattro anni. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio della Regione. I consorzi hanno l'obbligo di ridurre le dotazioni organiche del numero corrispondente alle cessazioni incentivate.

10. Il personale in esubero che non beneficia degli incentivi di cui al comma 9 è trasferito, sulla base di intese tra i consorzi, le organizzazioni sindacali e gli enti di destinazione, nell'ambito della provincia di appartenenza:

- a) ad altri consorzi di bonifica nei quali vi sia carenza di personale nelle dotazioni organiche;
- b) all'Ente delle risorse idriche della Sardegna (ENAS) in aggiunta ai trasferimenti previsti dalla legge regionale n. 19 del 2006;
- c) alle province e ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 61 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), e per la gestione delle opere trasferite in attuazione dell'articolo 46, comma 4; l'Amministrazione regionale garantisce agli enti locali un trasferimento di risorse finanziarie sufficiente all'integrale copertura delle maggiori spese derivanti dai trasferimenti fino alla cessazione dei relativi rapporti di lavoro.

Al personale trasferito in attuazione del presente comma si applica la disciplina giuridica e contrattuale dell'ente di destinazione; in caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ente di destinazione, la differenza è corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile.

11. I consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, possono prevedere l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese quelle incluse nei contratti già definiti e in essere [20](#).

11-bis. I posti vacanti nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, di rapporti di lavoro a tempo indeterminato del personale sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV), mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Al fine della copertura dei posti previsti nel POV, al personale coinvolto in tali processi i consorzi di bonifica garantiscono adeguati percorsi di formazione professionale e certificazione delle competenze. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione trovano copertura nei finanziamenti della Regione stanziati annualmente per l'assunzione del personale avventizio. Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con

altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile 21.

12. In sede di prima applicazione i consorzi di bonifica inquadrano nelle proprie piante organiche il personale realmente impegnato, per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, nell'elaborazione dei piani di riordino fondiario.

20Comma così sostituito dall'art. 9, comma 34, lettera a), L.R. 19 dicembre 2023, n. 17, a decorrere dal 20 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 35 del suddetto art. 9. Il testo precedente era così formulato: «11. I consorzi di bonifica, nell'ambito delle risorse disponibili nei propri bilanci, prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno otto mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa a favore dei consorzi con contratti a tempo determinato per almeno trecentonovanta giornate lavorative negli ultimi cinque anni, comprese le giornate incluse nei contratti già definiti e in essere alla data di approvazione della legge di stabilità 2019.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 7, comma 4, L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, dall'art. 4, comma 1, L.R. 30 dicembre 2013, n. 40 e dall'art. 10, comma 8, lettera a), L.R. 28 dicembre 2018, n. 48.

21Comma così sostituito dall'art. 9, comma 34, lettera b), L.R. 19 dicembre 2023, n. 17, a decorrere dal 20 dicembre 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27, comma 1, della medesima legge). Vedi, anche, quanto disposto dal comma 36 del suddetto art. 9. Il testo precedente era così formulato: «11-bis. I posti vacanti di personale operaio nelle dotazioni organiche dei consorzi di bonifica sono coperti, nei limiti dei posti risultanti dal Piano di organizzazione variabile (POV) e delle risorse disponibili nel bilancio dei Consorzi, mediante la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro delle corrispondenti categorie di cui al comma 11 e secondo l'ordine di priorità da determinarsi con i criteri stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale. Per far fronte ai maggiori oneri per i consorzi di bonifica derivanti dall'applicazione della presente disposizione, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 31, comma 2, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015) ed all'articolo 6 comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori, occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è incrementata di euro 1.000.000 per il 2020 e 2.000.000 nel 2021 e 2022 (missione 16 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC04.0201). Il personale operaio, incluso quello di cui al comma 11, può essere utilizzato mediante convenzione con altri enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, in attività di manutenzione del territorio, di tutela ambientale e protezione civile.». In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall'art. 4, comma 10, L.R. 4 agosto 2011, n. 16, dall'art. 10, comma 8, lettera b), L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e dall'art. 4, comma 3, L.R. 12 marzo 2020, n. 10.

Art. 35 Pubblicazione degli atti.

1. Gli atti del consorzio di bonifica sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio entro il settimo giorno dalla data di adozione, per un periodo di quindici giorni consecutivi.
2. Nell'albo pretorio del consorzio di bonifica sono inoltre pubblicati, entro sette giorni dalla data di ricevimento per un periodo di quindici giorni consecutivi gli atti del consorzio annullati da parte dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.
3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, approva un apposito atto di indirizzo, cui i consorzi di bonifica devono attenersi, finalizzato a disciplinare le modalità di pubblicazione degli atti e dei dati informativi nel sito internet della Regione autonoma della Sardegna.

Art. 36 Controllo di gestione.

1. I consorzi di bonifica provvedono al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
 - a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio di bonifica;
 - b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.
2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio

di bonifica:

- a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;
- b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
- c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

3. Il consiglio di amministrazione provvede al controllo interno di gestione eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato.

Art. 37 Indirizzo regionale.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, adotta atti di indirizzo e criteri in ordine all'attività programmatica, gestionale e contabile dei consorzi di bonifica.

2. I consorzi di bonifica sono obbligati al rispetto degli atti di indirizzo e criteri di cui al comma 1.

Art. 38 Vigilanza.

1. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può chiedere ai consorzi di bonifica documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del consorzio.

2. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dagli statuti la Regione diffida il consorzio di bonifica a provvedervi entro il termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.

Art. 39 Scioglimento.

1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, previa deliberazione della Giunta regionale, può disporre lo scioglimento degli organi dei consorzi di bonifica qualora, nella gestione degli stessi, venga accertata grave inefficienza nello svolgimento dell'attività consortile, per gravi violazioni di leggi e di regolamenti, dello statuto e degli atti di indirizzo e criteri regionali, per l'omesso immotivato perseguimento degli obiettivi del piano regionale di bonifica e di riordino fondiario, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del consorzio di bonifica.

2. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione del consorzio di bonifica, che deve convocare entro sei mesi l'assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo consiglio dei delegati.

3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale per comprovate necessità [22](#).

4. Il commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili.

[22](#)Il presente comma, già modificato dall'art. 4, comma 26, lettera a), L.R. 14 maggio 2009, n. 1, è stato poi così sostituito dall'art. 22, comma 4, L.R. 17 novembre 2010, n. 15, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 27 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale, per comprovate necessità per due periodi non superiori a sei mesi ciascuno.».

Art. 40 Controllo di legittimità.

1. Sono soggetti al controllo di legittimità da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura gli atti concernenti:

- a) statuto e regolamenti;

- b) mutui;
- c) pianta organica, regime giuridico del personale, procedure di assunzioni e promozioni;
- d) bilanci preventivi e relative variazioni;
- e) conto consuntivo.

Art. 41 Procedura di controllo.

1. Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi, a pena di decadenza, entro sette giorni dalla loro adozione, all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura.
2. Gli atti divengono esecutivi se l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura non ne pronuncia l'annullamento nel termine di trenta giorni dal ricevimento ovvero anche quando, prima della scadenza del termine, l'Assessorato comunichi all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.
3. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura può richiedere, per una sola volta entro i termini previsti per l'annullamento, chiarimenti o ulteriori elementi istruttori. I chiarimenti o gli elementi istruttori devono essere inviati entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Dalla data di ricevimento degli elementi istruttori decorrono ulteriori trenta giorni ai fini dell'esercizio del controllo. Decorso inutilmente il termine dei trenta giorni senza che il consorzio di bonifica abbia provveduto all'invio degli elementi istruttori, l'Assessorato adotta il provvedimento di controllo entro i successivi trenta giorni.
4. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 5 al 25 agosto e dal 23 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

Art. 42 Impugnazioni.

1. Contro gli atti del consorzio di bonifica è ammessa opposizione da proporsi entro trenta giorni a decorrere dal primo giorno di pubblicazione degli stessi.
2. L'organo che ha adottato il provvedimento impugnato decide sulle opposizioni entro trenta giorni dalla presentazione delle opposizioni.
3. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.
4. Contro gli atti che decidono sulle opposizioni e avverso gli altri atti definitivi del consorzio di bonifica è ammesso ricorso all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli atti stessi.
5. L'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura decide nei termini e con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43 Prima attuazione.

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può provvedere, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 18, al riordino e ridelimitazione dei comprensori di bonifica e dei relativi consorzi e, laddove si renda necessario, alla loro unificazione o soppressione, avendo cura prioritariamente di mantenere l'integrità del territorio dei singoli comuni.
2. Gli organi di amministrazione dei consorzi, oltre alla gestione dei consorzi di bonifica, provvedono tra l'altro:
 - a) all'eventuale unificazione delle gestioni;
 - b) alla rilevazione dei singoli elementi che compongono il patrimonio dell'ente;
 - c) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti evidenziando distintamente le posizioni debitorie;

d) alla predisposizione dello stato ricognitivo delle opere in corso finalizzato alla consegna agli enti locali che, ai sensi dell'articolo 46, subentrano nella gestione delle funzioni non più esercitabili da parte dei consorzi di bonifica;

e) alla ricognizione del personale assunto con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mediante la formazione di un elenco dal quale risultino la qualifica, il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico nonché previdenziale ed assistenziale in atto;

f) alla predisposizione del piano di organizzazione del personale compatibile con le funzioni dei consorzi di bonifica;

g) alla predisposizione del Piano di classifica.

Art. 44 Riscossione del contributo irriguo in via transitoria .23

1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica si applicano ai contributi dovuti dagli utenti a decorrere dall'annualità 2006.

2. La riscossione dei contributi irrigui a decorrere dall'annualità 2006 è sospesa fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 10, individuati con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2011, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

3. In attesa della determinazione dei criteri di cui all'articolo 10 ed in presenza di esigenze finanziarie, i consorzi di bonifica possono determinare contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura per le annualità 2006, 2007 e 2008 e nella misura massima di 260 euro per ettaro per le annualità dal 2009 in poi e comunque in misura non superiore all'ammontare massimo del contributo irriguo eventualmente determinato dai consorzi di bonifica e del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 9. I consorzi di bonifica possono stabilire che i pagamenti in acconto di cui al periodo che precede sono da intendersi a saldo qualora entro il 31 dicembre 2011 la Giunta regionale non provveda a determinare i criteri di cui all'articolo 10.

4. Qualora risulti che siano stati emessi i relativi ruoli e gli stessi non siano conformi ai principi e criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, i ruoli sono modificati o ritirati in sede di autotutela, fermi restando gli effetti prodotti relativamente ai pagamenti effettuati, fatti salvi gli eventuali conguagli, ed all'effetto interruttivo della prescrizione.

4-bis. I consorzi di bonifica possono disporre gli eventuali ruoli a saldo di cui al comma 3, relativi alle annualità fino al 2015, mediante una ripartizione del ruolo complessivo in rate costanti fino a un massimo di dieci annualità. All'abbattimento della quota annua il consorzio può destinare entrate libere derivanti da contributi straordinari, proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili o da altre entrate straordinarie 24.

23Articolo così sostituito dall'art. 18, comma 23, lettera d), L.R. 30 giugno 2011, n. 12, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 28 della medesima legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 44. Contributo irriguo relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008. 1. I criteri per la determinazione dell'importo dei contributi a carico degli utenti dei consorzi di bonifica, con esclusione del disposto dell'articolo 9, comma 2, si applicano ai contributi dovuti dagli utenti in relazione alle annualità 2006, 2007 e 2008.

2. La riscossione dei contributi irrigui per le annualità 2006, 2007 e 2008 è sospesa fino alla ridefinizione dell'importo, secondo quanto previsto dal comma 1.

3. I consorzi di bonifica, in presenza di esigenze finanziarie, possono determinare per le annualità 2006, 2007 e 2008, contributi irrigui in acconto nella misura massima di 200 euro per ettaro per coltura.»

24Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, L.R. 30 novembre 2016, n. 31, a decorrere dal 1° dicembre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).

Art. 45 Norme di principio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto n. 215 del 1933 e successive modificazioni.

Art. 46 Norma transitoria.

1. Fino all'entrata in funzione delle apparecchiature di misurazione dei consumi dell'acqua il canone irriguo è rapportato all'estensione irrigata, al tipo e al numero di coltura praticata; per i singoli comprensori nei quali si è provveduto all'installazione delle apparecchiature di misurazione dell'acqua il pagamento della stessa a consumo decorre dall'annata successiva a quella della installazione.

2. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo a valere sulle maggiori spese per l'attuazione della presente legge.

3. Per un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica possono assumere, mediante convenzione, la gestione di opere o l'esercizio di funzioni ricomprese tra quelle svolte dai consorzi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli enti locali subentrano, secondo le rispettive competenze, ai consorzi di bonifica nell'esercizio delle funzioni svolte dagli stessi e non comprese tra quelle di cui all'articolo 2 e nella realizzazione e gestione delle relative opere se di proprietà della regione. Nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati e i consorzi provvedono alla ricognizione delle funzioni trasferite e alla consegna di eventuali beni e dotazioni e mezzi strumentali alla loro gestione, nonché alla definizione e attribuzione delle eventuali procedure in corso. Al sessantesimo giorno gli enti locali subentrano nelle funzioni ad essi spettanti. In caso di mancato accordo, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura di concerto con quello competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli enti interessati, decide nei successivi trenta giorni e provvede al trasferimento agli enti locali delle funzioni, delle opere e dei mezzi mediante decreto del Presidente della Regione.

5. È fatta salva la disciplina relativa al trasferimento di opere e personale di cui alla legge regionale n. 19 del 2006.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica approvano i piani di classifica e i piani di riparto.

7. Al fine di assicurare all'utenza agricola una contribuzione irrigua non superiore a quella prevista per il 2007, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009 la Regione provvede a sostenere gli oneri di gestione dei consorzi di bonifica che non trovano copertura in conseguenza delle minori entrate conseguenti all'attuazione della legge regionale n. 19 del 2006. Il sostegno può essere confermato negli anni successivi per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), qualora non si verifichi la compensazione fra le suddette minori entrate ed i benefici della presente legge. L'entità dell'intervento regionale è determinata con deliberazione della Giunta regionale valutati i costi di gestione dei consorzi interessati e delle spese correnti comprimibili, nonché degli eventuali avanzi di amministrazione accertati.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, i consorzi di bonifica sono autorizzati a proseguire gli interventi assunti mediante concessione, delega o convenzione prima della entrata in vigore della presente legge sino al loro completamento.

Art. 47 Abrogazione.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 (Riordinamento dei consorzi di bonifica), e successive modifiche con esclusione dell'articolo 13.

2. L'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 1984 e i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del

sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della comunità europea delle disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 2, 3 e 4, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

3. La legge regionale 26 gennaio 1984, n. 7 (Gestione irrigua nei comprensori di bonifica), e l'articolo 30, comma 3, della legge regionale n. 37 del 1998 sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della Comunità europea delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 1, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

4. L'articolo 11, comma 7, della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20 (legge finanziaria 1992), e l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 1995, n. 33 (Interventi vari in agricoltura), sono abrogati dalla data di pubblicazione, a cura dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura, nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di compatibilità con la normativa della comunità europea delle disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 1, e nell'articolo 46, comma 2, o dell'avviso della decorrenza del termine per l'esame degli stessi da parte della Commissione europea.

Art. 48 Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati in euro 39.600.000 per l'anno 2008, in euro 25.100.000 per gli anni dal 2009 al 2011 e in euro 23.600.000 per gli anni successivi; alla relativa spesa si fa fronte:

a) quanto a euro 17.500.000 per l'anno 2008 con l'utilizzo delle disponibilità recate dalla UPB S04.02.003 (capitoli SC04.0194 - SC04.0195) e dalla UPB S06.04.014 (capitolo SC06.1125); quanto a euro 1.500.000 per gli anni dal 2009 al 2011 mediante utilizzo delle risorse iscritte sulla UPB S04.02.003 (capitolo SC04.0195);

b) quanto a euro 22.100.000 per l'anno 2008 e a euro 23.600.000 per gli anni successivi, con l'utilizzo di quota parte del fondo nuovi oneri legislativi.

2. Nel bilancio di previsione per gli anni 2008-2011 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002

FNOL - Parte corrente

anno 2008 euro 100.000

anno 2009 euro 100.000

anno 2010 euro 100.000

anno 2011 euro 100.000

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008).

UPB S08.01.003

FNOL - Investimenti

anno 2008 euro 22.000.000

anno 2009 euro 23.500.000

anno 2010 euro 23.500.000

anno 2011 euro 23.500.000

mediante utilizzo della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge regionale n. 3 del 2008.

UPB S04.02.003

Contributi per la gestione della risorsa idrica nel settore agricolo

anno 2008 euro 14.500.000

anno 2009 euro 1.500.000

anno 2010 euro 1.500.000

anno 2011 euro 1.500.000

mediante utilizzo delle risorse dei seguenti capitoli:

SC04.0194 anno 2008 euro 10.000.000

SC04.0195 anno 2008 euro 4.500.000

anno 2009 euro 1.500.000

anno 2010 euro 1.500.000

anno 2011 euro 1.500.000

UPB S06.04.014

Interventi per lo sviluppo della infrastrutturazione diffusa nel territorio

anno 2008 euro 3.000.000

mediante utilizzo delle risorse del capitolo SC06.1125

in aumento

UPB S01. 03.003 Funzionamento organismi di interesse regionale

anno 2008 euro 100.000

anno 2009 euro 100.000

anno 2010 euro 100.000

anno 2011 euro 100.000

UPB S06.04.017

(NI) Consorzi di bonifica - parte corrente

anno 2008 euro 14.500.000

anno 2009 euro 1.500.000

anno 2010 euro 1.500.000

anno 2011 euro 1.500.000

UPB S06.04.018

(NI) Consorzi di bonifica - investimenti

anno 2008 euro 25.000.000

anno 2009 euro 23.500.000

anno 2010 euro 23.500.000

anno 2011 euro 23.500.000

3. Gli stanziamenti già iscritti in conto delle UPB S04.02.003 e S06.04.014 del bilancio della Regione per

l'anno 2008 sono utilizzati secondo le disposizioni vigenti alla data antecedente a quella di approvazione della presente legge.

4. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si fa fronte con le suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2008-2011 e alle rispettive UPB dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Legge regionale 24/08/2018, n. 29 - Abruzzo

Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica.

Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 agosto 2018, n. 81 speciale.

Preambolo

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34, 44, 45 e 86 comma 3 lett. b) del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 112/4 del 08.08.2018

IL VICEPRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge regionale

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica.³

In vigore dal 20 maggio 2021

1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalità di tutela dell'incolumità pubblica e privata, nonché per il pagamento di fatture liquidate o liquidabili, relative a lavori in concessione effettuati, da rendicontare al concedente, è istituito un fondo di rotazione per complessivi euro 20.000.000,00 ⁵.

2. Il fondo di cui al comma 1 si rende necessario anche per fare fronte alle necessità di cassa derivanti da quanto previsto nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. L'erogazione delle risorse è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, corredata da una relazione che espliciti le ragioni della spesa, con indicazione del piano di rientro, di natura decennale ⁴.

4. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2020, secondo un piano di rientro finanziario.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla gestione o manutenzione degli impianti irrigui o depurativi e alle altre infrastrutture gestite dai Consorzi di bonifica; in ogni caso non possono essere utilizzate per nuove spese di personale ⁶.

³Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera b), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

⁴Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 18 maggio 2021, n. 10 a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

⁵Comma così modificato dall'art. 9, comma 4, L.R. 18 maggio 2021, n. 10 a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

⁶Vedi, anche, la lettera c), Delib.G.R. 25 maggio 2020, n. 279

Art. 2 Norma finanziaria ¹⁰.

In vigore dal 20 maggio 2021

1. Per le finalità della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" con dotazione di euro 20.000.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme" con dotazione di euro 20.000.000,00.⁷

2. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.

[3. Entro l'anno corrente e comunque prima dell'approvazione del rendiconto finanziario della Regione Abruzzo, i Consorzi di Bonifica Interno e Nord, trasmettono alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge. In particolare la relazione contiene dati e informazioni sulle attività intraprese per migliorare la gestione del Consorzio, in riferimento al contenimento dei costi di gestione, manutenzione e custodia delle opere degli impianti di bonifica, al miglioramento della qualità della gestione della fatturazione e riscossione dei canoni e alle azioni messe in campo per scongiurare possibili aumenti nel futuro.⁸]

4. I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi.⁹

⁷Comma dapprima sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera c), punto 1), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 e poi così modificato dall'art. 9, comma 4, L.R. 18 maggio 2021, n. 10 a decorrere dal 20 maggio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22, comma 1, della medesima legge).

⁸Comma abrogato dall'art. 9, comma 5, lettera c), punto 2), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

⁹Comma così sostituito dall'art. 9, comma 5, lettera c), punto 3), L.R. 6 aprile 2020, n. 9 a decorrere dall'8 aprile 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 14, comma 1, della medesima legge).

¹⁰Vedi, anche, la lettera d), Delib.G.R. 25 maggio 2020, n. 279.

Art. 3 Entrata in vigore.

In vigore dal 25 agosto 2018

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.